

Avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 4 "Facility Parco Agrisolare".

Allegato A - Regolamento Operativo Facility Parco Agrisolare

Indice

1	Contesto Normativo	4
1.1	Finalità e Risorse	5
1.2	Modalità e tempistiche invio richieste.....	6
2	Soggetti Beneficiari	7
3	Intensità del Contributo	11
4	Interventi e Spese ammissibili	13
4.1	Requisiti impianti fotovoltaici e fabbricati che ospitano l'impianto.....	13
4.2	Capacità produttiva impianto fotovoltaico	16
4.3	Spese ammissibili.....	26
4.3.1	Spese ammissibili Impianto fotovoltaico.....	27
4.3.2	Spese ammissibili Sistema di Accumulo	28
4.3.3	Spese ammissibili Dispositivi di ricarica	29
4.4	Requisiti Interventi Complementari	29
4.5	Spese ammissibili interventi complementari	31
4.5.1	Spese ammissibili Rimozione e Smaltimento dell'Amianto (Eternit).....	31
4.5.2	Spese ammissibili Isolamento termico dei tetti.....	32
4.5.3	Spese ammissibili Sistema di areazione (intercapedine d'aria).....	32
4.5.4	Altre spese ammesse	32
4.6	Cumulabilità Incentivi.....	33
4.7	Analisi dello scenario controfattuale per grandi imprese	33
5	Indicazioni rispetto principio "Non arrecare un danno significativo" (DNSH)	35
6	Procedura di invio e valutazione della Proposta	37
6.1	Modalità di presentazione Proposta.....	37
6.2	Documentazione da trasmettere.....	37
6.2.1	Relazione tecnica	40
6.3	Processo di valutazione Proposta.....	42
6.4	Rinuncia/Annullamento Proposta.....	42
7	Procedura di comunicazione inizio lavori e richiesta anticipazione	43
7.1	Modalità di comunicazione inizio lavori	44
7.2	Richiesta di anticipazione	44
7.3	Documentazione da trasmettere.....	44
7.4	Garanzia fideiussoria	45
7.5	Adempimenti in materia di Verifiche antimafia	45

8	Procedura di comunicazione fine lavori e richiesta erogazione saldo contributo.....	46
8.1	Modalità di comunicazione fine lavori	47
8.2	Data di fine lavori.....	47
8.3	Modifiche ammissibili alla Proposta ammessa al beneficio	48
8.3.1	Requisiti soggettivi e intensità del contributo concesso.....	48
8.3.2	Titolarità del progetto ammesso.....	49
8.3.3	Impianto fotovoltaico realizzato e fabbricati che ospitano l'impianto.....	49
8.3.4	Interventi complementari realizzati.....	50
8.4	Requisiti dei componenti principali dell'impianto realizzato	51
8.5	Documentazione da trasmettere.....	51
8.6	Indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute.....	55
8.7	Tempistiche e modalità di pagamento	56
8.8	Adempimenti in materia di verifiche antimafia	57
9	Controlli e Revoche.....	57
	Allegato 1: Definizioni	58
	Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la richiesta di ammissione al contributo.....	61
	Allegato 2A: Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la richiesta di ammissione al contributo nel caso di Soggetti costituiti in forma Aggregata	71
	Allegato 2B: Dichiarazione per i Soggetti che si costituiscono in forma Aggregata.....	82
	Allegato 3: Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH	88
	Allegato 4: Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui all'articolo 10, comma 3, del D.M. 19 aprile 2023 (di seguito lo "Schema")	91

1 Contesto Normativo

La Misura del PNRR M2C1-I4 “Dispositivo per il parco agrisolare” (c.d. Facility Parco Agrisolare, di seguito anche “Misura”) è stata prevista dalla Decisione di esecuzione (CID) COM (2025) 15106 del 27 novembre 2025, con cui sono stati stanziati 789 milioni di euro per il finanziamento della Stessa. Con il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 17 dicembre 2025, recante *Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 4 «Facility Parco Agrisolare*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2026 (nel seguito “Decreto Facility”), sono state emanate le principali disposizioni in merito all'attuazione della Misura, rinviando a successivi Avvisi la disciplina più puntuale di attuazione. Il presente Regolamento Operativo (nel seguito anche Regolamento) è allegato all'Avviso di cui all'articolo 3 comma 4 del Decreto Facility (nel seguito Avviso) che disciplina le modalità di attuazione della Misura.

La Misura prevede la selezione e il finanziamento di progetti con le stesse caratteristiche previste dall'articolo 2, commi da 1 a 6, del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023, “Parco Agrisolare” (nel seguito “Decreto”).

In particolare, è prevista la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nell'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività delle imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture quali, la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti e/o la realizzazione di un sistema di aerazione.

Il sostegno agli investimenti si sostanzia nell'erogazione di un contributo a fondo perduto nei limiti delle intensità di aiuto indicate nell'Allegato A del Decreto.

I destinatari della Misura sono le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, le aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli nonché le aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.

Per queste ultime e per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria che non realizzano investimenti per il solo autoconsumo o autoconsumo condiviso, gli aiuti concessi nell'ambito della Misura in esame sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, nel seguito Trattato), ed esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. (c.d. Regolamento GBER), ma unicamente soggetti all'obbligo di comunicazione alla Commissione europea.

Per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria e quelle attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, la misura è soggetta all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato e l'entrata in vigore del regime di aiuto è subordinata all'approvazione, da parte della Commissione stessa, della misura di aiuto.

Come indicato nell'articolo 4 comma 1 del Decreto Facility, la gestione della Misura è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (nel seguito, GSE), in qualità di “Soggetto attuatore”, secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'ambito di un accordo stipulato tra il MASAF e il GSE ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Facility.

1.1 Finalità e Risorse

Le risorse destinate al finanziamento dei suddetti interventi ammontano a 789 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 4, al netto degli oneri di gestione della Misura. Tali risorse sono destinate alla realizzazione di interventi come di seguito descritti e nelle forme di cui all'Allegato A del Decreto:

- a) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 5, comma 2, del Decreto e dalla tabella 1A di cui all'Allegato A del medesimo decreto, per una quota pari a 473 milioni di euro;
- b) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 5, comma 2 e dalla tabella 2A del Decreto, per un importo pari a 150 milioni di euro;
- c) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 5, comma 2 e dalla tabella 3A del Decreto, per un importo pari a 10 milioni di euro;
- d) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto e nel rispetto dell'articolo 5, comma 2 e della tabella 4A di cui all'Allegato A del medesimo decreto, per un importo pari a 140 milioni di euro.

Le imprese del settore della produzione agricola primaria possono presentare, nei limiti dell'importo massimo riconosciuto per singolo beneficiario come specificato nel seguente paragrafo 4.3, una o, in caso di progetti distinti, più Proposte (nel seguito anche domande o richieste) alternativamente a valere sulle risorse di cui alle Tabelle 1A o 4A. Qualora l'impresa presenti più Proposte a valere sulle risorse di cui alle Tabelle 1A e 4A, saranno valutate le Proposte presentate sulla tabella corrispondente all'ultima richiesta inviata.

In generale, qualora un Soggetto Beneficiario presenti Proposte relative a progetti distinti a valere su diverse risorse di cui alle Tabelle 1 A, 2 A, 3 A e/o 4 A, saranno valutate unicamente le Proposte appartenenti alla medesima tabella in cui è stato presentato in ordine cronologico l'ultimo progetto per cui il Soggetto Beneficiario è in possesso di un codice ATECO prevalente idoneo.

Si precisa che, qualora un Soggetto Beneficiario presenti più Proposte relative allo stesso progetto d'impianto sarà valutata solo l'ultima presentata in ordine cronologico.

Nel caso in cui le Proposte di partecipazione ammissibili al finanziamento siano associate a contributi superiori alla dotazione finanziaria prevista per la specifica tabella, oltre al criterio di anteriorità della data di presentazione verranno preventivamente applicati in ordine i seguenti criteri di priorità:

1. progetti per i quali non sia già stata presentata una precedente richiesta e i progetti che siano risultati ammessi ai benefici previsti dagli Avvisi del 23 agosto 2022, 21 luglio 2023 e del 19 agosto 2024 e che abbiano presentato rinuncia in data antecedente la pubblicazione dell'Avviso; rispetto a questo perimetro verrà garantita l'applicazione delle seguenti priorità a:
 - I. progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia fino al raggiungimento del 40% delle risorse previste per ciascuna tabella;

- II. progetti il cui soggetto proponente è iscritto, alla data di presentazione della Proposta, alla **rete agricola di qualità**¹ di cui alla legge n. 116 del 11 agosto 2014 e ss.mm.ii.;
 - III. progetti che rispettano specifici criteri qualitativi e garantiscono specifiche caratteristiche di efficienza. In particolare, sarà garantita priorità nel caso in cui vengano impiegati moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA (redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria B o C;
 - IV. progetti non ricadenti nelle tipologie di cui ai punti I, II e III.
2. progetti risultati ammessi ai benefici previsti dagli Avvisi del 23 agosto 2022, 21 luglio 2023 e del 19 agosto 2024 e che non abbiano presentato rinuncia in data antecedente la pubblicazione dell'Avviso come meglio descritto al paragrafo 4.1 (nel seguito, anche progetti ripresentati); rispetto a questo perimetro verrà garantita l'applicazione delle seguenti priorità a:
- I. progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia fino al raggiungimento del 40% delle risorse previste per ciascuna tabella;
 - II. progetti il cui soggetto proponente è iscritto, alla data di presentazione della Proposta, alla **rete agricola di qualità**¹ di cui alla legge n. 116 del 11 agosto 2014 e ss.mm.ii.;
 - III. progetti che rispettano specifici criteri qualitativi e garantiscono specifiche caratteristiche di efficienza. In particolare, sarà garantita priorità nel caso in cui vengano impiegati moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA (redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria B o C;
 - IV. progetti non ricadenti nelle tipologie di cui ai punti I, II e III.

Si precisa, inoltre, che per le Proposte presentate sarà applicato un diverso limite di spesa ammissibile per l'intervento d'installazione dell'impianto fotovoltaico in base alla tipologia dei moduli fotovoltaici previsti, come specificato al paragrafo 4.3.1 del presente Regolamento.

1.2 Modalità e tempistiche invio richieste

Il Soggetto Beneficiario che intende richiedere il contributo previsto dal Decreto Facility è tenuto a inviare la Proposta, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. r), del Decreto (**Fase Progettuale**) tramite la Piattaforma informatica (nel seguito, anche Portale) predisposta dal GSE, secondo quanto previsto ai paragrafi 6.1 e 6.2, fornendo tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria tecnico-amministrativa propedeutica all'accoglimento.

Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

Il Soggetto Beneficiario che, dopo aver inviato la Proposta, intenda annullare la richiesta o rinunciare all'aiuto può avvalersi della relativa funzionalità disponibile sul Portale.

¹ Potranno beneficiare della priorità unicamente i Soggetti presenti nell'ultimo elenco pubblicato sul sito dell'INPS prima dell'apertura della finestra di partecipazione al Bando definita nell'Avviso.

In caso di conclusione dell'istruttoria con esito positivo e a seguito di approvazione da parte del Comitato costituito presso il GSE in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 9 del Decreto Facility, verrà inviato al Soggetto Beneficiario un provvedimento di accoglimento (denominato “**Atto di Concessione**”); diversamente verrà inviato un provvedimento di esclusione in caso di mancato rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto e/o di inottemperanza alle prescrizioni previste dalla normativa di riferimento nonché dai Provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto (a titolo di esempio, mancata sottoscrizione e/o invio della documentazione obbligatoria prevista dal paragrafo 6.2 del presente documento), accertati nell'ambito dell'istruttoria.

Il GSE, successivamente all'invio degli Atti di Concessione di cui al precedente alinea, provvederà a redigere gli elenchi dei Beneficiari e a pubblicarli sul proprio sito istituzionale.

A valle della ricezione dell'Atto di Concessione, il Soggetto Beneficiario, entro 30 giorni dall'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento, è tenuto a inviare la comunicazione di inizio lavori (**Fase 1**) e contestualmente l'eventuale richiesta di anticipazione, secondo quanto previsto ai paragrafi 7.1 e 7.2.

I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell'atto di concessione del finanziamento al netto di eventuali proroghe, riconosciute sulla base di dimostrati motivi oggettivi, accordate dal GSE.

Deve essere garantito, in ogni caso, Il completamento e la rendicontazione degli interventi entro il 31 dicembre 2028.

Per le modalità di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto al paragrafo 8.6 del presente Regolamento Operativo.

La comunicazione di conclusione lavori e rendicontazione degli interventi (**Fase 2**) dovrà essere inviata esclusivamente tramite il Portale, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento.

2 Soggetti Beneficiari

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Facility, possono essere Soggetti Beneficiari:

- a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b) le imprese agroindustriali;
- c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Beneficiari, valgono le seguenti definizioni:

- **imprenditore agricolo** è colui il quale, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona fisica o giuridica, esercita una delle seguenti attività così come previsto

dall'art. 2135 e s.m.i. del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

- **impresa agroindustriale** è l'azienda, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, che alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all'elenco allegato all'Avviso che approva il presente Regolamento Operativo (di seguito, anche Elenco ATECO);
- **cooperativa agricola**, anche sotto forma di consorzio, è la società che, alla stregua dell'imprenditore agricolo, svolge una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e risulta iscritta nella sezione speciale del registro imprese;
- **Soggetti Aggregati**, sono più imprese e/o aziende agricole, costituite in forma aggregata sulla base di specifici accordi privatistici, la cui definizione è rimessa alla loro libera determinazione (ivi incluse A.T.I., R.T.I., reti di imprese agricole, comunità energetiche rinnovabili), che realizzino l'investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, avente come obiettivo quello di soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i soggetti aggregati. Le imprese e/o aziende agricole che costituiscono l'aggregato devono ricadere tutte nella medesima Tabella di cui all'allegato A del Decreto;
- **Soggetto Produttore**, l'impresa del settore agricolo o agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all'art. 2 del Decreto Facility che, per effetto di apposito mandato conferito dai Soggetti Consumatori che si costituiscono in forma aggregata, rappresenta chi realizza gli interventi di cui al Decreto Facility, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo;
- **Soggetto Consumatore**, l'impresa del settore agricolo o agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all'art.2 del Decreto Facility, che conferisce mandato al Soggetto Produttore, al fine di utilizzare in via esclusiva il proprio fabbisogno energetico, per la presentazione della Proposta per l'accesso alla Misura.

Le aziende/imprese agricole costituenti l'aggregato, in qualità di Soggetti Consumatori, non possono mettere a disposizione i propri consumi energetici nell'ambito della costituzione di altri aggregati né presentare direttamente richiesta di accesso al contributo nell'ambito della Misura in oggetto per il proprio fabbisogno energetico.

Nel caso di Soggetti Aggregati, all'azienda/impresa agricola che presenta richiesta per l'ottenimento del contributo ("Soggetto Produttore"), saranno imputate tutte le spese relative all'intervento e sarà considerato il Soggetto Beneficiario della stessa. Pertanto, il GSE erogherà il contributo spettante a tale soggetto, che sarà altresì destinatario di tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al beneficio, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione documentale/interlocutorio o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi all'ottenimento del beneficio o eventuali revoche.

Le aziende agricole aggregate che condividono i fabbisogni energetici ai fini del dimensionamento dell'impianto devono definire, nell'ambito dell'accordo privatistico, i criteri per la condivisione della relativa produzione elettrica afferente all'autoconsumo condiviso ovvero il beneficio derivante dalla produzione di energia elettrica prodotta dall'impianto realizzato.

Non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA. Inoltre, può presentare domanda il soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000,00 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000,00 nell'anno precedente la richiesta.

Ciò comporta che i Soggetti Beneficiari dovranno essere costituiti e attivi nell'anno fiscale precedente all'invio della richiesta, in particolare non potranno partecipare le aziende la cui data d'inizio dell'attività d'impresa sia successiva al 28 febbraio 2025. Fanno eccezione le aziende costitutesi in continuità aziendale con una precedente ditta/società per le quali è stata mantenuta la medesima sede aziendale, il medesimo codice ATECO prevalente (o un codice ATECO appartenente alla medesima tabella d'iscrizione) e che abbiano mantenuto mezzi e attrezzature agricole, terreni e bestiame (se previsto) della precedente ditta/società, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di partecipazione al bando.

Per tale fattispecie è possibile fornire la seguente Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio reperibile al Link:

https://www.gse.it/documenti_site/Documents/Modello_DSAN_continuita_aziendale_BANDO%204.docx

Il documento dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato dal Soggetto Beneficiario e corredato dalla documentazione necessaria a verificare la Continuità Aziendale. Sarà possibile caricarlo nello slot "Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione" messo a disposizione dal Portale Agrisolare in fase di caricamento della richiesta.

I Soggetti Beneficiari **e, in caso di presentazione di una Proposta per l'autoconsumo condiviso, i Soggetti Consumatori**, devono essere in possesso, alla data di presentazione della Proposta, dei medesimi requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto, di seguito riportati:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- e) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa vigente;

- f) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MASAF;
- g) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal MASAF, a eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.

Il possesso di tali requisiti è dichiarato in fase di invio della Proposta, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 generata dal Portale (Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio o Allegato 2A), da sottoscrivere e firmare, pena l'esclusione della Proposta inviata o la decadenza dal contributo a seguito delle opportune verifiche da parte del GSE.

Ai fini dell'accesso al contributo, il Soggetto Beneficiario, individuato sulla base di quanto illustrato sopra:

- realizza gli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, del Decreto, sostenendone le spese;
- ha la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati;
- risulta titolare dell'eventuale titolo autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico e firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il GSE accerta, tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che il Soggetto Beneficiario sia in regola con gli obblighi contributivi.

Nei casi in cui il Soggetto Beneficiario sia una società, dovrà fornire in fase di inserimento e invio della Proposta, compilando gli appositi campi previsti sul Portale, l'identificazione del *titolare effettivo*, così come definito dall'art. 20 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. **Analoghe informazioni devono essere rese disponibili per eventuali controlli, con riferimento a ciascun Soggetto Consumatore, in caso di presentazione di Proposte relative a interventi destinati a soddisfare l'autoconsumo condiviso.**

Nel caso di Soggetti Aggregati, il Soggetto Beneficiario dovrà fornire in fase di inserimento e invio della Proposta, compilando gli appositi campi e/o documenti previsti sul Portale, l'identificazione del *titolare effettivo* per ognuno dei Soggetti Consumatori costituenti l'aggregazione, così come definito dall'art. 20 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Per l'identificazione del *titolare effettivo*, che verrà riportata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 generata dal Portale, si precisa quanto segue:

1. Il *titolare effettivo* coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, ovvero il relativo controllo.

In particolare:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale societario detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale societario posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

2. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, il *titolare effettivo* coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
3. Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il *titolare effettivo* coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente/società.

Il Soggetto Beneficiario conserva traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del *titolare effettivo* nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo le indicazioni di cui ai punti 1. e 2.

3 Intensità del Contributo

L'aiuto concesso nell'ambito della Misura consiste in un contributo in conto capitale riconosciuto sulle spese ammissibili di cui al paragrafo 4.3. L'intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili è determinata in funzione del settore in cui opera il Soggetto Beneficiario e, ove applicabile, in funzione della realizzazione dell'intervento destinato o meno al soddisfacimento del solo autoconsumo o dell'autoconsumo condiviso, secondo quanto indicato nelle Tabelle 1A, 2A, 3A e 4A del Decreto.

Come meglio specificato nel "*Manuale Utente Portale Agrisolare*", disponibile sul sito del GSE, il Soggetto Beneficiario dovrà, all'atto della presentazione della Proposta, indicare nel Portale dapprima la Tabella cui appartiene e, successivamente, il proprio Codice ATECO prevalente, come da Elenco ATECO².

Per i casi in cui il codice ATECO prevalente dell'azienda non corrisponda a quelli indicati nell'Elenco ATECO, l'azienda potrà fornire opportune evidenze documentali a comprova della propria classificazione nella Tabella selezionata allegandole nell'apposito slot "Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione" della sezione "Allegati" del Portale.

Il GSE, di concerto con il Ministero, si riserva di valutare l'ammissibilità della classificazione proposta sulla base delle evidenze documentali fornite.

In particolare, ai sensi dell'Allegato A del Decreto, per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel **settore della produzione primaria (Tabella 1A)** l'intensità massima del contributo riconoscibile è pari:

² La rispondenza del codice ATECO prevalente, indicato dal Soggetto Beneficiario in fase di invio della Proposta, verrà accertata tramite consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese.

- al 80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento Operativo.

Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della **trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A)**, l'intensità massima riconoscibile è pari:

- al 80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento se la potenza dell'impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
- al 65% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento se la potenza dell'impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
- al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento se la potenza dell'impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.

Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei **settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (Tabella 3A)**, l'intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento Operativo.

L'intensità del contributo può essere maggiorata di:

- 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle *piccole imprese*;
- 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle *medie imprese*;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle *zone assistite* che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato così come riportate nella seguente Tabella 1.

Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della **produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto (Tabella 4A)**, l'intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento operativo.

L'intensità del contributo può essere maggiorata di:

- 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle *piccole imprese*;
- 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle *medie imprese*;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle *zone assistite* che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato così come riportate nella seguente Tabella 1.

Zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Molise

Campania

Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Tabella 1: Elenco delle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del TFUE

Tabella 1Ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) N. 651/2014 e dell'Allegato I del Regolamento (UE) N. 702/2014, si identificano come:

- **grandi imprese:** le imprese che occupano più di 250 persone, che realizzano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;
- **medie imprese** le imprese che occupano meno di 250 persone, che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- **piccole imprese,** le imprese che occupano meno di 50 persone, che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Si precisa che, ai fini della determinazione della dimensione dell'impresa quale media o piccola impresa, entrambi i criteri – numero di dipendenti e fatturato/bilancio annuo – devono essere contemporaneamente soddisfatti.

Ai fini dell'individuazione della dimensione aziendale, il GSE farà riferimento a quanto riportato nei database di InfoCamere. Pertanto, qualora il Soggetto Beneficiario intenda comunicare una dimensione impresa difforme rispetto a quanto riscontrabile su tale piattaforma, dovrà fornire la documentazione atta a dimostrare la dimensione dichiarata allegandola nello slot "Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione " in fase di caricamento della richiesta.

4 Interventi e Spese ammissibili

4.1 Requisiti impianti fotovoltaici e fabbricati che ospitano l'impianto

Per richiedere il contributo previsto dal Decreto Facility, l'impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25. Il suddetto valore di potenza deve trovare riscontro anche sul sistema Gaudì di Terna, mediante la registrazione di un nuovo impianto o di un potenziamento di un impianto esistente, attraverso la creazione di una nuova sezione.

In caso di realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, il contributo da riconoscere verrà definito sulla base dei costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione della nuova sezione.

Si specifica che non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto Facility e per le quali si intenda richiedere al GSE il contributo come singole Proposte.

Per le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, possono essere ammessi ai contributi previsti dal Decreto "Facility Parco Agrisolare" **nei limiti delle intensità di aiuto di cui alla Tabella 1A, esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare l'autoconsumo o l'autoconsumo condiviso (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo).**

Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici.

L'accesso al meccanismo è condizionato all'impiego dei componenti principali di impianto che rispettano determinati criteri qualitativi e garantiscono specifiche caratteristiche di efficienza. In particolare, con riferimento ai produttori dei moduli fotovoltaici impiegati, questi dovranno essere iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA (redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023) e ricadere nella Categoria A, B o C.

Infine, con riferimento ai moduli fotovoltaici installati, si segnala che questi ultimi devono rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 49/2014 e ss.mm.ii., in materia di gestione del fine vita e, quindi, risultare immessi sul mercato a seguito dell'entrata in vigore della succitata normativa da Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderenti ai Sistemi di gestione di cui agli artt. 9 e 10 del D.lgs. 49/2014.

I lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all'invio della Proposta.

Si specifica che l'avvio lavori è da intendersi come la prima tra la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, così come comunicata all'Ente preposto, e la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. Le fatture relative all'acquisto dei moduli fotovoltaici e/o inverter sono da intendersi come impegno giuridicamente vincolante. Pertanto, qualora risultino presenti tali fatture, per l'impianto si intenderanno avviati i relativi lavori di realizzazione e un'eventuale Proposta presentata in data successiva non sarà ritenuta idonea per l'agevolazione prevista dal Decreto.

Con riferimento ai progetti ammessi al contributo ai sensi degli avvisi del 23 agosto 2022, 21 luglio 2023 e 19 agosto 2024, è possibile presentare una nuova Proposta a valere sulla presente Misura a condizione che i lavori di realizzazione dell'impianto non siano stati avviati; si specifica che qualora sia stata formalizzata rinuncia in data non antecedente la pubblicazione dell'Avviso tali progetti saranno considerati progetti ripresentati, diversamente i progetti per i quali è stata formalizzata rinuncia prima della pubblicazione dell'Avviso saranno considerati progetti nuovi.

Saranno considerati progetti ripresentati le iniziative afferenti a Proposte che coinvolgono i medesimi fabbricati di progetti ammessi nei precedenti Avvisi o che abbiano rinunciato al contributo in data non antecedente la pubblicazione dell'Avviso; il progetto verrà considerato ripresentato anche nel caso in cui si preveda di modificare la disposizione dei moduli o la potenza associata all'intervento rispetto alla precedente partecipazione. Fanno eccezione le Proposte che si configurano come nuove sezioni di impianti già ammessi.

I progetti ripresentati, come specificato al paragrafo 1.1, saranno valutati solo successivamente ai nuovi progetti presentati a valere sull'Avviso.

In particolare, per i progetti ripresentati, i Soggetti Beneficiari dovranno indicare nella Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 generata dal Portale se il progetto presentato si configura come la ripresentazione di un progetto precedentemente ammesso indicando il relativo codice richiesta.

In caso di ripresentazione del medesimo progetto ammesso ai sensi degli Avvisi del 23 agosto 2022, del 21 luglio 2023 e del 19 agosto 2024 e per il quale non sia stata presentata espressa rinuncia, la precedente Proposta sarà considerata decaduta, ai fini di tali Avvisi.

I lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico si considerano conclusi quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- tutti i componenti principali (moduli e inverter) e secondari risultano installati e collegati;
- l'impianto è entrato in esercizio ovvero è collegato con il sistema elettrico nazionale così come risultante dal portale GAUDI' di Terna e da evidenze documentali (Verbali di installazione dei misuratori per la contabilizzazione dell'energia, Regolamento di esercizio).

Si precisa, inoltre, che l'avvio e la conclusione dei lavori sono subordinati al conseguimento degli eventuali pertinenti titoli autorizzativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Si specifica che ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi ovvero unità locali del Soggetto Beneficiario, così come desumibili dalle visure catastali, dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.

Nei limiti di spese massime ammissibili previste dal Decreto Facility e dettagliatamente riportate al paragrafo 4.3 del presente Regolamento, è comunque possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte purché riferite alla stessa Tabella che dovranno essere relative a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi ovvero unità locali dell'azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.

L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all'ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastrati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall'art. 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e ss.mm.ii..

L'annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesta nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.

È inoltre consentita l'installazione dell'impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all'attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l'accatastamento. La strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all'attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

In aggiunta, è consentita l'installazione dell'impianto fotovoltaico anche su fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, purché essi siano strumentali all'attività svolta dal Soggetto Beneficiario così come desumibile dal codice ATECO prevalente.

Per fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, la strumentalità effettiva degli stessi all'attività svolta dal Soggetto Beneficiario (codice ATECO prevalente) dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

4.2 Capacità produttiva impianto fotovoltaico

Come previsto dall'art. 2, comma 3 del Decreto, **per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto)**, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare.

Per **“fabbisogno energetico dell'azienda”**, si intende il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili alla medesima azienda sul territorio nazionale ovvero a ciascuno dei Soggetti Consumatori costituenti un aggregato di imprese. Esso è calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso del Soggetto Beneficiario, in caso di autoconsumo, ovvero delle imprese costituenti l'aggregato di imprese, nel caso di autoconsumo condiviso.

Per **“fabbisogno energetico familiare”** si intende il fabbisogno energetico delle utenze domestiche, elettriche e/o termiche, che per poter essere rendicontate nel fabbisogno energetico dell'azienda devono necessariamente essere:

- intestate al Soggetto Beneficiario (ovvero al Legale Rappresentante dell'azienda) o ad un suo familiare convivente;
- al servizio delle utenze domestiche presenti nel sito di realizzazione dell'intervento.

Laddove tali consumi non siano intestati al Soggetto Beneficiario ma ad un suo familiare convivente dovranno essere opportunamente giustificati chiarendo il legame tra l'intestatario del POD e il Soggetto Beneficiario.

Si specifica che, in fase di progettazione, il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il tool denominato **“PVGIS”** del JRC (Joint Research Centre della Commissione Europea), disponibile al seguente link: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/.

La procedura di inserimento dei dati per la progettazione dell'impianto oggetto della richiesta di accesso ai benefici previsti dalla Misura dovrà prevedere:

- l'individuazione del sito (in termini di coordinate geografiche) ove è presente il manufatto sul quale verrà installato l'impianto fotovoltaico;
- la selezione del valore "PVGIS-SARAH3" nel campo "Database di radiazione solare";
- la scelta della tecnologia fotovoltaica che si prevede di installare, nel campo "Tecnologia FV";
- un fattore correlato alle perdite del generatore fotovoltaico lato corrente continua pari in ogni caso al **14%**, da inserire nel campo "Perdite di sistema [%]";
- la modalità di installazione "sul tetto/integrato nell'edificio", presente nel campo "Posizione montaggio".

Si precisa che nel caso in cui sia prevista l'installazione dei moduli dell'impianto fotovoltaico in progetto su diverse esposizioni, sarà necessario simulare il report "PVGIS" per la potenza di ciascuna esposizione coinvolta con le specifiche tipologie installative e di orientamento al fine di identificare l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.

Il valore dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico (denominato "Produzione annuale FV [kWh]"), presente nella sezione "Riassunto", strettamente correlato al valore di potenza nominale dell'impianto definito in fase di progettazione e inserito nell'apposito campo "Potenza FV di picco [kWp]", non dovrà essere superiore del 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso dell'azienda.

Tali consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati da opportune evidenze documentali nel seguito rappresentate.

In relazione ai consumi medi annui di energia elettrica, si specifica che dovranno essere attestati dalle bollette dell'energia elettrica, intestate al Soggetto Beneficiario e, in caso di autoconsumo condiviso, di ciascun Soggetto Consumatore costituente l'aggregato, riferite all'intero anno di riferimento in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni.

Si precisa che ai fini del calcolo del fabbisogno di energia elettrica dovrà essere indicato esplicitamente l'anno di riferimento (inteso come 12 mesi solari consecutivi) e tale anno di riferimento dovrà essere necessariamente lo stesso sia per i consumi di energia elettrica che per gli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso del Soggetto Beneficiario.

Si specifica che l'ultimo mese utile al fine della selezione del periodo di riferimento risulta essere il mese antecedente a quello di apertura del Bando.

Per le imprese che hanno attivato il POD dei consumi da meno di 12 mesi rispetto al mese precedente l'apertura del bando, è consentito stimare i consumi di energia elettrica riferibili a un intero anno a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre) rapportati ai dodici mesi solari.

Laddove l'azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale (nella sede in cui intende realizzare l'impianto ed in nessun'altra sede) e, conseguentemente, i consumi di energia elettrica non risultano attestabili da apposite bollette relative ad almeno tre mensilità antecedenti

l'apertura del bando, è consentita la realizzazione di un solo impianto fotovoltaico di taglia pari a 6 kW, fatto salvo che, anche per tale fattispecie, è possibile installare ulteriore potenza di generazione oltre i 6 kW considerando gli eventuali consumi di energia termica, nelle modalità nel seguito rappresentate.

Al fine di computare, nel dimensionamento dell'impianto fotovoltaico, il fabbisogno di energia termica dell'azienda agricola di cui alla Tabella 1A, si riportano a seguire le modalità operative per la determinazione dell'energia elettrica equivalente.

Con riferimento ai consumi annui di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica, indipendentemente dall'apparecchiatura utilizzata, al fine di dimensionare correttamente l'impianto fotovoltaico, la quantità di energia elettrica equivalente da sommare all'energia elettrica prelevata dalla rete verrà determinata sulla base delle quantità di combustibile utilizzato esclusivamente per la produzione di energia termica, attestate da opportune evidenze documentali (ad esempio, fatture di acquisto), riconducibili all'intero anno di riferimento³.

Per la determinazione della suddetta energia elettrica equivalente, a partire dai quantitativi di combustibile utilizzati per soddisfare il fabbisogno termico dell'azienda o, ad esempio, dell'energia termica associata a un fluido termovettore acquistato, dovranno essere utilizzati i combustibili e i fattori di conversione riportati in Tabella 2 e procedere al calcolo secondo le modalità di cui alla formula seguente:

$$\text{Energia Elettrica Equivalente} = \frac{\sum_i (Q_i \times f_{\text{tep},i})}{0,187} \times 10^3 \text{ [kWh}_e\text{]}$$

Dove:

Q_i = quantità di combustibile o energia termica

$f_{\text{tep},i}$ = fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio

L'energia elettrica equivalente derivante dai consumi di energia termica potrà superare il valore di energia elettrica relativo ai consumi dell'azienda nell'anno di riferimento precedentemente definito. Qualora il combustibile scelto non dovesse figurare tra quelli riportati nella Tabella 3, non sarà possibile rendicontarlo per la definizione del fabbisogno.

Fonte o vettore energetico	Unità di misura	Fattore di conversione ($f_{\text{tep},i}$)
Gasolio	t	1,02
	litri	0,00086
Olio combustibile	t	0,98
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido	t	1,10

³ Come previsto per i consumi di energia elettrica, anche per l'attestazione dei consumi di energia termica e/o di combustibili utilizzati, è possibile considerare l'annualità in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi degli ultimi 5 anni, purché l'annualità di riferimento per il calcolo del fabbisogno complessivo sia la stessa.

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido	litri	0,000616
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso	Sm ³	0,00253
Gas di petrolio liquefatti (GPL stato gassoso	Nm ³	0,00267
Oli vegetali	t	0,88
	litri	0,00079
Pellet	t	0,40
Legna macinata fresca (cippato)	t	0,20
Gas naturale	Sm ³	0,000836
	Nm ³	0,000882
Gas Naturale Liquefatto (GNL)	t	1,08
Biogas	Sm ³	0,00052
	Nm ³	0,00055
Calore consumato da fluido termovettore acquistato	MWh	0,103
	GJ	0,029

Tabella 2: Fattori di conversione ai fini del calcolo dell'energia elettrica equivalente

Si precisa che per poter essere rendicontati, i combustibili presenti nella tabella devono necessariamente essere impiegati per soddisfare il fabbisogno termico del Soggetto Beneficiario. Non potranno essere rendicontati combustibili auto-prodotti, combustibili impiegati per l'autotrazione e/o per il funzionamento di attrezzature agricole con finalità diverse da quelle di natura termica.

Al fine del corretto dimensionamento di un impianto fotovoltaico destinato a soddisfare il fabbisogno energetico di un'azienda o di un aggregato di imprese di cui alla Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto, si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo, utili per la determinazione della potenza di picco dell'impianto fotovoltaico, con riferimento a una azienda agricola attiva nella produzione agricola primaria e caratterizzata da specifici consumi.

Esempio 1 per il corretto dimensionamento dell'impianto fotovoltaico: nuovo impianto

L'azienda agricola di riferimento è in possesso della documentazione atta ad attestare un consumo di energia elettrica prelevata dalla rete per gli anni dal 2021 al 2023 come riportato nella seguente tabella da cui si evince che l'anno in cui si evidenzia il maggior consumo di energia elettrica è risultato il 2023.

Anno	POD1	POD2	Totale (kWh)
2021	17.901	20.611	38.512
2022	20.206	15.375	35.581
2023	18.472	20.497	38.969

Tabella 4: consumo annuo di energia elettrica

Al contempo, l'Azienda è nelle condizioni di poter attestare, tramite opportune evidenze documentali, dei consumi di gasolio e GPL volti alla produzione di energia termica ad uso riscaldamento lo stesso triennio come riportato nella seguente tabella da cui si evince che l'anno in cui si è attestato il maggior valore di energia elettrica equivalente è risultato il 2022.

Anno	GPL (litri)	Gasolio (litri)	GPL (kWh)	Gasolio (kWh)	Totale (kWh)
2021	700	400	2.305,882	1.839,572	4.145,45
2022	1.000	700	3.294,120	3.219,250	6.513,37
2023	300	0	988,240	0	988,24

Tabella 5: consumo annuo di combustibili ed energia elettrica equivalente

Innanzitutto, avendo a disposizione i consumi di combustibile, risulta necessario calcolare il fabbisogno di energia elettrica equivalente per ciascun anno; a titolo di esempio nel seguito viene mostrato come è stato effettuato il calcolo per l'anno 2022, ovvero l'anno in cui si è osservato il più alto valore di energia elettrica equivalente. Lo stesso approccio è stato utilizzato anche per gli anni 2021 e 2023 note le quantità di combustibili.

In particolare, tenendo conto dei consumi di gasolio e di GPL di cui sopra, l'energia elettrica equivalente consumata dell'Azienda è pari a:

$$\begin{aligned} \text{Energia Elettrica Equivalente} &= \frac{\sum_i (Q_i \times f_{\text{tep},i})}{0,187} \times 10^3 = \frac{(Q_{\text{gasolio}} \times f_{\text{tep,gasolio}}) + (Q_{\text{GPL}} \times f_{\text{tep,GPL}})}{0,187} \times 10^3 = \\ &= \frac{(700 \times 0,00086) + (1.000 \times 0,000616)}{0,187} \times 10^3 = 6.513,37 \text{ kWh} \end{aligned}$$

con:

$$Q_{\text{gasolio}} = 700 \text{ litri}$$

$$Q_{\text{GPL}} = 1.000 \text{ litri}$$

$$f_{\text{tep,gasolio}} = 0,00086 \text{ tep/litri}$$

$$f_{\text{tep,GPL}} = 0,000616 \text{ tep/litri}$$

$$\text{fattore di conversione tra energia elettrica prelevata dalla rete e energia primaria} = 0,187 \text{ tep/MWh}$$

Anno	Elettrico	Elettrico equivalente	Totale (kWh)
2021	38.512	3.486,63	42.657,45
2022	35.581	6.513,37	42.094,37
2023	38.969	988,24	39.957,24

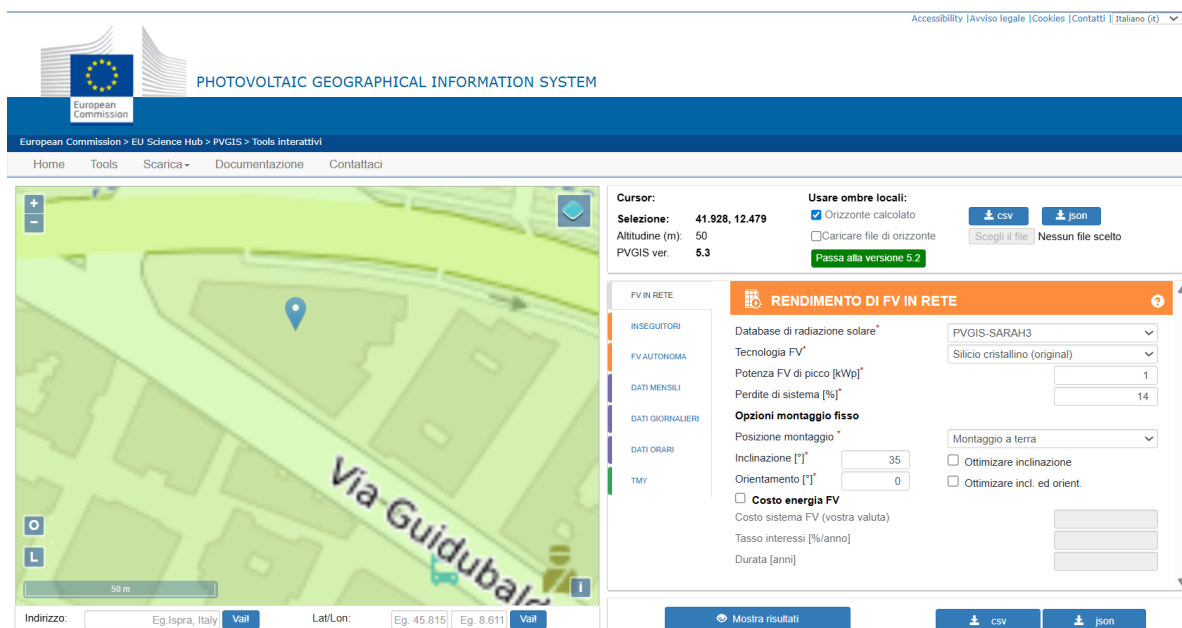
Tabella 6: Fabbisogno combinato di energia elettrica ed energia elettrica equivalente

Al fine di determinare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'Azienda, è necessario sommare l'energia elettrica effettivamente consumata e l'energia elettrica equivalente. Si evince che il fabbisogno combinato di energia elettrica ed energia elettrica equivalente ai consumi termici raggiunge il valore massimo nel 2021.

$$\begin{aligned} \text{Consumo Elettrico Combinato (2021)} &= \text{Energia Elettrica Prelevata} + \text{Energia Elettrica Equivalente} = \\ &= 38.512 \text{ kWh}_e + 3.486,63 \text{ kWh}_e = \mathbf{42.657,45 \text{ kWh}_e} \end{aligned}$$

Noto il consumo elettrico combinato, è possibile procedere al dimensionamento dell'impianto fotovoltaico attraverso l'utilizzo dell'applicativo "PVGIS", disponibile al seguente link: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/.

Nel caso specifico, a titolo di esempio, si terrà conto che l'Azienda risulta ubicata nei pressi della sede del GSE, è possibile identificare il sito di installazione inserendo l'indirizzo (o in alternativa inserendo le coordinate geografiche - latitudine e longitudine come visibile in **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) nello specifico box e cliccando successivamente sul pulsante "Vai!".



The screenshot shows the PVGIS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the European Commission logo and the text 'PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM'. Below this, a blue header bar contains the text 'European Commission > EU Science Hub > PVGIS > Tools interattivi'. The main interface is divided into several sections:

- Map:** A satellite map on the left shows a location in Ispra, Italy, with a blue pin and a scale bar indicating 50m. The address 'Via Guidubaldi' is visible on the map.
- Cursor:** A box on the right shows the selected location: 'Selezione: 41.928, 12.479', 'Altitudine (m): 50', and 'PVGIS ver: 6.3'. It also includes options for 'Usare ombre locali' (Use local shadows) and buttons for 'csv' and 'json' exports.
- FV IN RETE:** The main configuration panel on the right, titled 'RENDIMENTO DI FV IN RETE', contains the following fields:
 - Database di radiazione solare*: PVGIS-SARAH3
 - Tecnologia FV*: Silicio cristallino (original)
 - Potenza FV di picco [kWp]*: 1
 - Perdite di sistema [%]: 14
 - Opzioni montaggio fisso:
 - Posizione montaggio*: Montaggio a terra
 - Inclinazione [°]: 35
 - Orientamento [°]: 0
 - ☐ Ottimizzare inclinazione
 - ☐ Ottimizzare incl. ed orient.
 - ☐ Costo energia FV
 - Costo sistema FV (vostra valuta):
 - Tasso interessi [%/anno]:
 - Durata [anni]:
- Buttons:** At the bottom, there are buttons for 'Mostra risultati' (Show results), 'csv', and 'json'.

Figura 1: Schermata principale dell'applicativo "PVGIS"

Individuato il sito di installazione dell'impianto fotovoltaico, nella sezione "FV IN RETE" di "PVGIS", si procede impostando i parametri di progetto dell'impianto fotovoltaico, ricordando che la potenza di picco deve essere tale da garantire una produzione annua paragonabile al consumo elettrico combinato precedentemente calcolato, nel rispetto della soglia del 5% richiamata in premessa.

Nel caso specifico, con riferimento all'impianto progettato per l'Azienda, sono stati inseriti i seguenti parametri:

- Database di radiazione solare: **PVGIS-SARAH3**
- Tecnologia FV: **Silicio cristallino**
- Potenza FV di picco [kWp]: **30**
(Il valore indicato consente il corretto dimensionamento dell'impianto in relazione al consumo elettrico combinato precedentemente calcolato)
- Perdite di sistema [%]: **14**
- Posizione montaggio: **Sul tetto / Integrato nell'edificio**
- Inclinazione [°]: **30**
- Orientamento [°]: **0**

Dopo aver inserito i parametri su indicati, cliccando sul pulsante "Mostra risultati" sarà possibile verificare, nella sezione "Output del calcolo", il valore di energia elettrica calcolata come produzione

annua dell'impianto. Il report della simulazione è scaricabile in formato pdf (attraverso la specifica funzionalità di "PVGIS", cliccando sul pulsante "PDF") ed è uno dei documenti da allegare in fase di invio della Proposta.

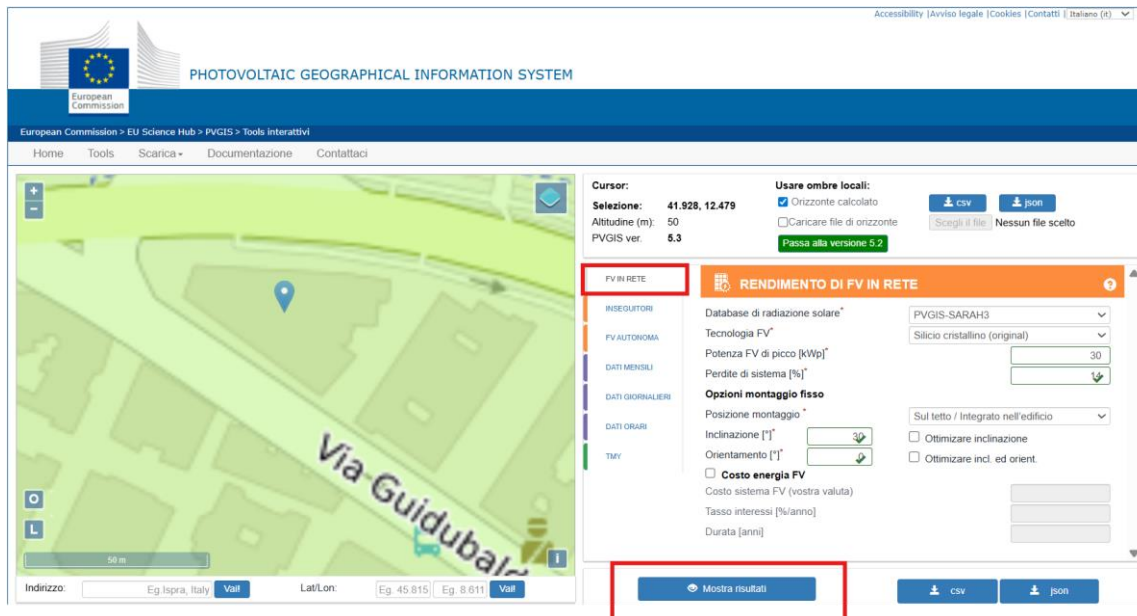


Figura 2: Esempio di inserimento dei parametri nell'applicativo "PVGIS"

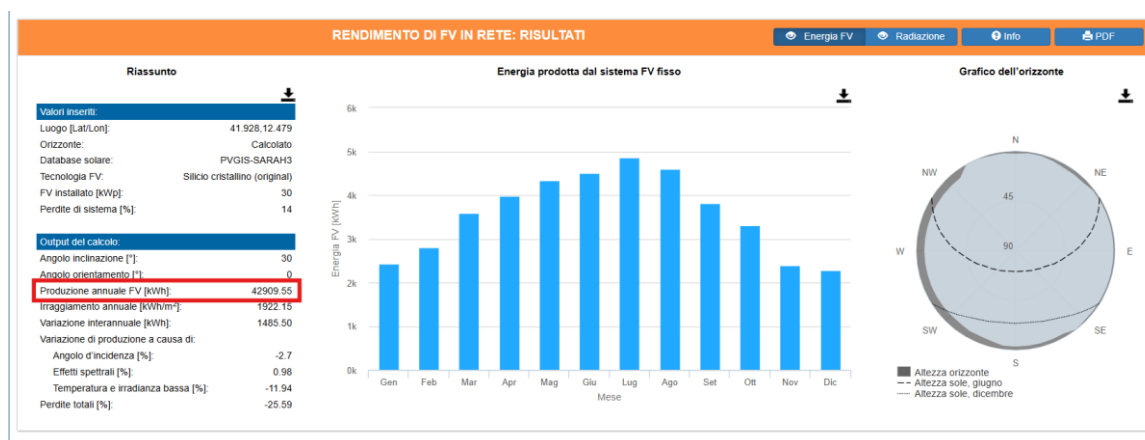


Figura 3: Report fornito dalla simulazione effettuata dall'applicativo "PVGIS"

Sulla base dei parametri inseriti in "PVGIS", l'impianto fotovoltaico progettato, di potenza di picco pari a 30,0 kW_p, garantirebbe una produzione di energia elettrica annua pari a 42.909,55 kWh ("Produzione annuale FV [kWh]"), come emerso dalla simulazione "PVGIS" (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**), in linea con i consumi di energia elettrica e termica dell'azienda e nel rispetto della soglia del 5% indicata in premessa.

Esempio 2 per il corretto dimensionamento dell'impianto fotovoltaico in presenza di un impianto esistente entrato in esercizio successivamente al periodo di riferimento scelto:

In questo esempio analizzeremo il corretto dimensionamento di un impianto fotovoltaico destinato a soddisfare il fabbisogno energetico di un'azienda o di un aggregato di imprese di cui alla Tabella 1A

dell'Allegato A del Decreto, in presenza di un impianto esistente entrato in esercizio durante o successivamente al periodo di riferimento (12 mensilità) scelto.

L'azienda agricola, nel periodo 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, è in possesso della documentazione atta ad attestare un consumo di energia elettrica prelevata dalla rete pari a 30.000 kWh_e. Supponiamo che tale valore rappresenti per il caso in esame il fabbisogno energetico complessivo del Soggetto Beneficiario.

Supponiamo, inoltre, che su uno dei POD utilizzati per il dimensionamento, risulti allacciato un impianto esistente di taglia pari a 10 kWp, entrato in esercizio il 20 aprile 2024, ossia durante il periodo di riferimento scelto per il calcolo del fabbisogno.

Ciò comporta che le bollette relative alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e parte del mese di aprile 2024 non forniscono un consumo che tenga conto dell'energia prodotta e autoconsumata dall'azienda per effetto dell'impianto esistente.

Pertanto, al fine di verificare il corretto dimensionamento dell'impianto in progetto, sarà necessario prendere in considerazione anche il valore ipotetico di producibilità dell'impianto esistente nei mesi in cui non era in esercizio. Per farlo, utilizziamo nuovamente l'applicativo "PVGIS", disponibile al seguente link: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/.

Inserendo i dati e le caratteristiche dell'impianto esistente, si ottengono i risultati sintetizzati nel seguente report:

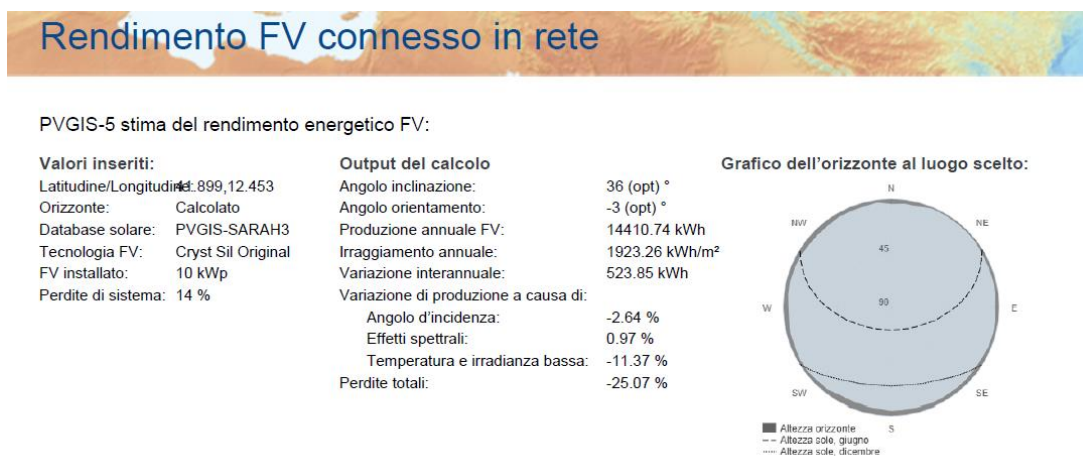


Figura 4: Dati forniti dalla simulazione effettuata dall'applicativo "PVGIS"

Il report fornisce, inoltre, l'energia media mensile prodotta dall'impianto:

Energia FV ed irraggiamento mensile

Mese	E_m	H(i)_m	SD_m
Gennaio	863.3	106.9	133.7
Febbraio	969.5	122.2	119.3
Marzo	1225.0	157.9	145.2
Aprile	1326.1	176.0	88.1
Maggio	1413.4	190.9	156.1
Giugno	1458.3	202.8	53.8
Luglio	1574.3	222.2	51.6
Agosto	1514.3	212.5	66.7
Settembre	1283.3	175.4	66.7
Ottobre	1122.5	148.0	117.5
Novembre	844.1	107.2	114.9
Dicembre	816.5	101.3	105.6

Figura 5: tabella dell'energia media mensile prodotta, report "PVGIS"

A questo punto, per identificare il valore di producibilità dell'impianto nei succitati mesi in cui non era in esercizio, si prenderà in considerazione la quota di producibilità dell'impianto relativa a gennaio, febbraio, marzo e parte di aprile (20/30 essendo l'impianto entrato in esercizio il 20 aprile):

$$Prod_{FVE} = P_{gen} + P_{feb} + P_{mar} + \frac{2}{3}P_{apr} = \left[863,3 + 969,5 + 1225 + 1326,1 * \frac{2}{3} \right] kWh = 3.941,87 kWh$$

Questo valore di produzione, sommato alla producibilità dell'impianto in progetto, dovrà rispettare il vincolo dell'autoconsumo per il fabbisogno elettrico complessivo del Soggetto Beneficiario precedentemente indicato (30.000 kWh_e), con una tolleranza massima consentita del 5%.

Pertanto, la producibilità massima dell'impianto in progetto sarà ottenibile dalla seguente equazione:

$$Prod_{FV} + Prod_{FVE} \leq Fabb * 1,05$$

Effettuando il calcolo, il valore massimo di produzione dell'impianto in progetto ($Prod_{FV}$) dovrà essere inferiore o uguale a 27.380,42 kWh. Tale valore rappresenta il valore massimo del fabbisogno di riferimento, già maggiorato della tolleranza del 5%.

Il dimensionamento dell'impianto andrà anche in questo caso effettuato attraverso l'utilizzo dell'applicativo "PVGIS", disponibile al seguente link: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/ secondo le modalità già descritte.

Nel caso specifico, con riferimento all'impianto progettato per l'Azienda, sono stati ipotizzati e inseriti i seguenti parametri:

- Database di radiazione solare: **PVGIS-SARAH3**
- Tecnologia FV: **Silicio cristallino**
- Potenza FV di picco [kWp]: **19,00**
(Il valore indicato consente il corretto dimensionamento dell'impianto in relazione al consumo elettrico precedentemente calcolato al netto della producibilità dell'impianto esistente)
- Perdite di sistema [%]: **14**
- Posizione montaggio: **Sul tetto / Integrato nell'edificio**
- Inclinazione [°]: **35**

- Orientamento [°]: **0**

Dopo aver inserito i parametri su indicati, cliccando sul pulsante “*Mostra risultati*” sarà possibile verificare, nella sezione “*Output del calcolo*”, il valore di energia elettrica calcolata come produzione annua dell’impianto. Si ricorda che il report della simulazione è scaricabile in formato pdf (attraverso la specifica funzionalità di “*PVGIS*”, cliccando sul pulsante “*PDF*”) ed è uno dei documenti da allegare in fase di invio della Proposta.

Home Tools Scarica Documentazione Contattaci

Cursor: Selezione: 42.000, 12.415
Altitudine (m): 91
PVGIS ver: 5.3

Usare ombre locali:
☒ Orizzonte calcolato
☐ Caricare file di orizzonte
Scegli file Nessun file selezionato

Download CSV Download JSON

Passa alla versione 5.2

FV IN RETE

INSEGUITORI
FV AUTONOMA
DATI MENSILI
DATI GIORNALIERI
DATI ORARI
TMY

RENDIMENTO DI FV IN RETE

Database di radiazione solare* PVGIS-SARAH3
Tecnologia FV* Silicio cristallino (original)
Potenza FV di picco [kWp]* 19
Perdite di sistema [%]*
Opzioni montaggio fisso
Posizione montaggio* Sul tetto / Integrato nell'edificio
Inclinazione [°]
Orientamento [°]
☐ Costo energia FV
Costo sistema FV (vostra valuta)
Tasso interessi [%/anno]
Durata [anni]

Mostra risultati

Download CSV Download JSON

Figura 6: Esempio di inserimento dei parametri nell'applicativo “PVGIS”

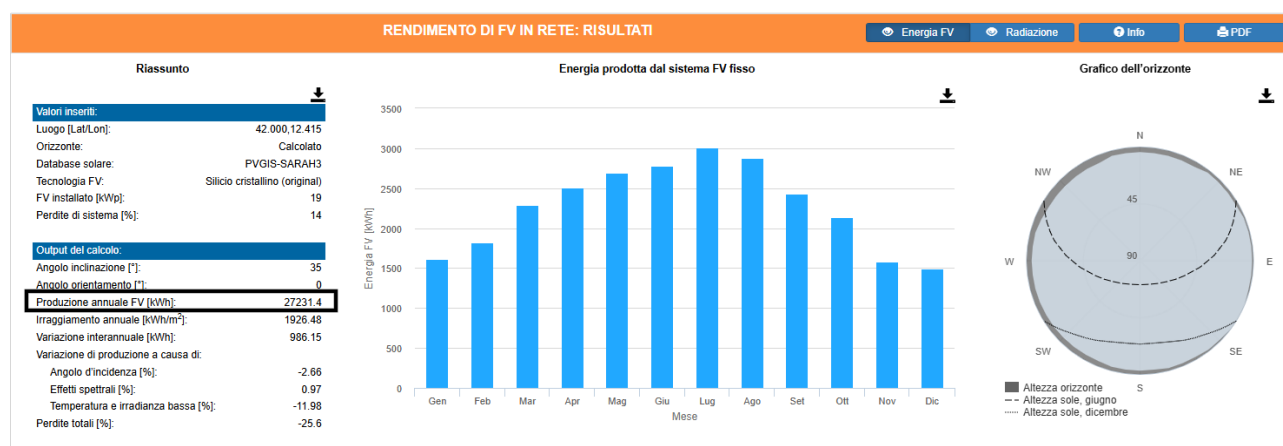


Figura 7: Report fornito dalla simulazione effettuata dall'applicativo “PVGIS”

Sulla base dei parametri inseriti in “*PVGIS*”, l’impianto fotovoltaico progettato, di potenza di picco pari a 19,00 kW_p, garantirebbe una produzione di energia elettrica annua pari a 27.231,4 kWh (“Produzione annuale FV [kWh]”), come emerso dalla simulazione “PVGIS” (Figura 7). Tale valore è in linea con il fabbisogno complessivo, calcolato per l’azienda tenendo conto della producibilità dell’impianto esistente e nel rispetto della soglia del 5% indicata in premessa.

4.3 Spese ammissibili

Il contributo è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, alle Proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all'attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti) finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati.

In ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 6, comma 10, del Decreto, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura a sportello.

La spesa massima ammissibile per singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore a euro 2.260.000 (euro duemilioniduecentosessantamila/00). Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l'accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario, comunque, non superiore a euro 2.260.000 (euro duemilioniduecentosessantamila/00), così ripartiti:

- a) fino a 1.500.000 euro per l'installazione di pannelli fotovoltaici;
- b) fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell'amianto, areazione, isolamento);
- c) fino a 50.000 euro per i sistemi di accumulo;
- d) fino a 10.000 euro per i dispositivi di ricarica.

La spesa massima ammissibile complessiva è da considerarsi relativa alla singola società (Soggetto Beneficiario). Questo si applica anche nel caso in cui più società condividano lo stesso titolare effettivo.

Il Decreto dispone che il Soggetto Beneficiario, nell'ambito della presentazione della Proposta, è tenuto a elaborare una stima delle spese a preventivo, coerentemente con le caratteristiche del progetto presentato.

Il GSE, verificata la coerenza degli importi di spesa dichiarati e l'ammissibilità della Proposta, provvede a definire l'importo del contributo che è possibile riconoscere al Soggetto Beneficiario, fermo restando che l'importo effettivo del contributo da riconoscere in fase di fine lavori (Fase 2) verrà ridefinito sulla base dei reali costi sostenuti dal Soggetto Beneficiario e non potrà comunque essere superiore a quanto riconosciuto in fase di ammissione della Proposta.

Si precisa che, nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto, sono consentite variazioni progettuali dell'intervento presentato e approvato a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica degli edifici e che in ogni caso non determinino il superamento dell'importo del contributo riconosciuto.

L'articolo 6, comma 4 del Decreto precisa che non sono ammissibili i costi relativi all'investimento sostenuti per:

- a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- b) acquisto di beni usati;

- c) acquisto di beni in leasing;
- d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- e) acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- f) lavori in economia;
- g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
- h) prestazioni gestionali;
- i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
- j) spese effettuate o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
- k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

4.3.1 Spese ammissibili Impianto fotovoltaico

Sono ammesse al contributo, in misura delle intensità definite al capitolo 3, le spese riferite all'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili:

- a) fino a **1500 €/kW_p** per i moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA (redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria B o C;
- b) fino a **1000 €/kW_p** per i moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA (redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria A.

La tipologia di moduli fotovoltaici scelta viene indicata in fase di compilazione della Proposta ed è dichiarata dal Soggetto Beneficiario nella Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000, generata dal Portale.

Si specifica che ogni Proposta deve essere riferita esclusivamente al progetto di un unico impianto fotovoltaico, che rispetti i requisiti previsti al paragrafo 4.1, e agli eventuali interventi complementari annessi.

In funzione della tipologia di moduli scelta, l'importo del contributo spettante si determina con la seguente formula:

$$C_{FTV} [\text{€}] = \min(S_{FTV}; S_{max} * P_n) * E_c$$

Ove:

- S_{FTV} è la sommatoria delle spese ammissibili per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico computate e rendicontate dal Soggetto Beneficiario.
- S_{max} è il limite di spesa ammissibile per l'installazione dell'impianto fotovoltaico pari a **1500 €/kWp** per i moduli di cui al punto a) o **1000 €/kWp** per i moduli di cui al punto b).
- P_n è la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico per il quale è richiesto il contributo.
- E_c è la percentuale dell'entità del contributo assegnata (come dettagliatamente riportato nel capitolo 3).

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

- acquisto e installazione dei componenti costituenti l'impianto fotovoltaico da realizzare ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l'ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell'impianto;
- approntamento cantiere e direzione lavori;
- fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l'esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti;
- spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica. Tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, eventuali oneri per l'adeguamento dell'infrastruttura di rete necessario, l'assolvimento degli obblighi fiscali se previsti dalla norma, altri oneri necessari.

Si rammenta che sono ammessi al contributo solo impianti di nuova costruzione, costituiti da componenti nuovi e non già impiegati in altri impianti.

4.3.2 Spese ammissibili Sistema di Accumulo

In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo, in misura delle intensità definite al capitolo 3, per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica fino a un limite di spesa ammissibile pari a **700 €/kWh**, adeguatamente documentate e rendicontabili.

In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 50.000 (euro cinquantamila/oo).

L'importo del contributo spettante si determina con la seguente formula:

$$C_{acc} [\text{€}] = \min(S_{acc}; 700 * C_n) * E_c$$

Ove:

- S_{acc} è la sommatoria delle spese ammissibili per l'acquisto e l'installazione del sistema di accumulo computate e rendicontate dal Soggetto Beneficiario.
- C_n è la capacità nominale del sistema d'accumulo.
- E_c è la percentuale dell'entità del contributo assegnata (come dettagliatamente riportato nel capitolo 3).

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

- acquisto e installazione di batterie di accumulatori;

- acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo. A tal riguardo si precisa che nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l'installazione dei sistemi di accumulo non sono ammessi i costi derivanti dall'acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all'impianto fotovoltaico (c.d. inverter ibridi);
- acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.

I sistemi di accumulo dovranno essere di nuova costruzione e non già impiegati in altri impianti.

Qualora i sistemi di accumulo non siano correttamente rappresentati nella documentazione tecnica del progetto, il GSE azzererà il relativo importo richiesto.

4.3.3 Spese ammissibili Dispositivi di ricarica

Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 10.000 (euro diecimila/00).

Le spese dovranno essere riferibili all'acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.

I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione, non già impiegati in altri siti o impianti e conformi alla normativa tecnica di settore.

Qualora i dispositivi di ricarica non siano correttamente rappresentati nella documentazione tecnica del progetto, il GSE azzererà il relativo importo richiesto.

4.4 Requisiti Interventi Complementari

Congiuntamente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale è installato l'impianto fotovoltaico.

Si evidenzia che anche i suddetti interventi, definiti interventi "*complementari*", dovranno essere avviati in data successiva all'invio della Proposta.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla Misura risultano:

- a) rimozione e smaltimento dell'amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
 - b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti;
 - c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria).
- **Rimozione e smaltimento dell'amianto**

Come previsto all'art. 6, commi 7 e 8, del Decreto, è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall'amianto (e, se del caso, dall'eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.

È inoltre ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, purché appartenenti allo stesso fabbricato; in ogni caso l'opera di bonifica dovrà prevedere la completa rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso, dell'eternit) presente in copertura.

Si specifica che non può essere ammesso al contributo l'intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, o di una porzione dello stesso, su una qualunque superficie in cui risulti presente eternit o amianto.

Si sottolinea, altresì, che, per tale tipologia di intervento complementare la documentazione specifica da allegare alla Proposta è riportata al paragrafo 6.2.

In ogni caso, in fase di fine lavori (**Fase 2**) dovrà essere inviato al GSE il formulario di identificazione dei rifiuti relativo allo smaltimento dell'eternit e/o amianto redatto in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e copia (ove previsto) del Piano dei lavori di rimozione inviato all'Organo di Vigilanza territorialmente competente.

Tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro.

- **Realizzazione dell'isolamento termico dei tetti**
- **Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria)**

Per entrambi gli interventi di riqualificazione energetica della copertura, da realizzare nel rispetto della normativa tecnica di settore, dovrà essere inviata una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato e contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo 6.2.1.

Si specifica che deve essere realizzato uno strato di ventilazione di congruo spessore con lo scopo di migliorare il comportamento termoigrometrico complessivo dell'edificio, nonché assicurare sulla copertura un'adeguata sezione di ingresso dell'aria (ad esempio in corrispondenza della linea di gronda) e di uscita (ad esempio in corrispondenza del colmo).

Per i fabbricati in cui non è possibile identificare un volume chiuso e definito che permetta di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno dell'edificio, la relazione tecnica firmata e asseverata del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare (ad esempio, tramite stratigrafie ante e post operam) la scelta del grado di coibentazione previsto e/o del sistema di aerazione connesso al rifacimento del tetto seppur in assenza di un fabbisogno energetico dell'edificio stesso, in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, ovvero al fine di migliorare il benessere animale.

Gli interventi complementari alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno essere realizzati, ove previsti, sulla medesima copertura dell'edificio su cui viene installato l'impianto.

4.5 Spese ammissibili interventi complementari

Congiuntamente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino a un limite di spesa ammissibile pari a **700 €/kWp**, per la realizzazione di uno o più interventi complementari, così come dettagliati al paragrafo 4.4, allo scopo di migliorare il benessere animale e/o il fabbisogno energetico del fabbricato sul quale è collocato l'impianto fotovoltaico per il quale viene richiesto il contributo.

L'importo del contributo spettante per la realizzazione di uno o più interventi complementari si determina con la seguente formula:

$$C_{complementare} [\text{€}] = \min(S_{amianto} + S_{isolamento} + S_{areazione}; P_n * 700) * E_c$$

Ove:

- $S_{amianto}$ è la sommatoria delle spese ammissibili per gli interventi di rimozione e smaltimento delle coperture contenenti amianto/eternit computate e rendicontate dal Soggetto Beneficiario.
- $S_{isolamento}$ è la sommatoria delle spese ammissibili per gli interventi di isolamento delle coperture computate e rendicontate dal Soggetto Beneficiario.
- $S_{areazione}$ è la sommatoria delle spese ammissibili per gli interventi di realizzazione di sistemi di areazione rendicontate a consuntivo dal Soggetto Beneficiario.
- P_n è la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico per il quale è richiesto il contributo.
- E_c è la percentuale dell'entità del contributo assegnata (come dettagliatamente riportato nel capitolo 3).

Le spese ammissibili per i singoli interventi complementari si intendono comprensive dei relativi costi di approntamento cantiere e direzione lavori.

Qualora non vengano rispettati uno più requisiti per gli interventi complementari di cui ai precedenti punti b) e c) il GSE azzererà l'importo richiesto per lo specifico intervento complementare.

Per quanto concerne l'intervento complementare di cui al punto a), nel caso in cui non risulti appurata la corretta gestione delle superfici contenenti amianto interessate dall'installazione dell'impianto fotovoltaico sarà respinta la richiesta di ammissione al contributo nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 4.4.

4.5.1 Spese ammissibili Rimozione e Smaltimento dell'Amianto (Eternit)

È possibile richiedere un contributo aggiuntivo per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto e/o eternit dalle coperture dei fabbricati interessati dall'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico.

Possono essere ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:

- interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto/eternit eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti (es. pre-trattamenti, smontaggio, imballaggio, conferimento in discarica autorizzata);
- decontaminazione superfici a contatto con i materiali rimossi (ove necessario);
- eventuali opere edili-murarie necessarie per la posa del nuovo manto di copertura;

- fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
- oneri da corrispondere alle autorità competenti (es. Piano dei Lavori).

4.5.2 Spese ammissibili Isolamento termico dei tetti

È possibile richiedere un contributo aggiuntivo per la realizzazione di coperture termo-isolanti tali da garantire un miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato interessato dall'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico.

Possono essere ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:

- rimozione manto di copertura esistente (ove necessario);
- fornitura e posa in opera del materiale isolante ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato interessato;
- opere edili-murarie per la realizzazione dell'intervento (ove necessario);
- oneri per il rilascio di eventuali permessi e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

4.5.3 Spese ammissibili Sistema di areazione (intercapedine d'aria)

È possibile richiedere un contributo aggiuntivo per la realizzazione di un sistema di areazione (compresa l'installazione di camini di evacuazione) connesso alla sostituzione del tetto del fabbricato interessato dall'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico.

Possono essere ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:

- fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
- fornitura e posa in opera dei materiali e dei dispositivi per la realizzazione del sistema di areazione del fabbricato interessato;
- opere edili-murarie per la realizzazione dell'intervento (ove necessario).

4.5.4 Altre spese ammesse

Per tutti gli interventi descritti nei paragrafi precedenti sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali di spesa, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.

È possibile far rientrare tra le spese ammissibili anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella sua totalità o anche solo parzialmente, a condizione che questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Il Soggetto Beneficiario, definito il valore residuale di IVA da far rientrare tra le spese ammissibili, ha facoltà di richiedere il contributo indicando il relativo importo nei limiti imposti dal Decreto, esclusivamente allegando evidenze documentali atte a rappresentare l'impossibilità di recuperare tale importo.

In caso in cui il Soggetto Beneficiario non allegi documentazione esaustiva atta a rappresentare l'impossibilità di recuperare l'importo di IVA indicato, tale importo non verrà considerato tra le voci di spesa ammissibile.

4.6 Cumulabilità Incentivi

La percezione di più aiuti finalizzati alla realizzazione della stessa attività, della stessa iniziativa o dello stesso progetto, ma per spese ammissibili diverse, non costituisce cumulo.

In relazione alle spese ammissibili identificate ai precedenti paragrafi, l'articolo 5 del Decreto Facility prevede che i contributi riconosciuti in attuazione della presente Misura:

- possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, e aiuti *de minimis*, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al Decreto Facility;
- possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al Decreto Facility.

Conseguentemente, in caso di cumulo tra più agevolazioni, il GSE determina l'entità massima del contributo in conto capitale spettante, che si riduce in ragione dell'ammontare degli ulteriori incentivi percepiti/assegnati.

4.7 Analisi dello scenario controfattuale per grandi imprese

Le **grandi imprese attive nella produzione agricola primaria** (Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto) o **operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli** (Tabella 2A dell'Allegato A del Decreto), al fine di accedere ai contributi previsti dal Decreto Facility e definirne l'intensità “... *devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è specificata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.*”

Il suindicato Decreto prevede inoltre che “*l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.*”

A tal fine è stato predisposto dal GSE un “**Simulatore dello scenario controfattuale**” che i Soggetti Beneficiari delle *grandi imprese* ricomprese nelle Tabelle 1A e 2A, dell'Allegato A del Decreto dovranno compilare e allegare alla Proposta, caricandolo nello specifico slot disponibile nella sezione “Allegati” del Portale.

Il Simulatore permetterà alla **grande impresa**, che intenda richiedere i contributi previsti dal Decreto Facility, di rappresentare la redditività dell'investimento previsto (realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed eventuali interventi complementari) sia nell'ipotesi di riconoscimento del contributo richiesto, che non potrà mai superare l'intensità prevista dal Decreto Facility per ogni specifica fattispecie, sia in assenza di aiuto.

Il Soggetto Beneficiario dovrà inserire nel simulatore le seguenti informazioni, in coerenza con i dati inseriti sul Portale:

- Dati tecnici e costi specifici dell'intervento previsto;
- Intensità percentuale del contributo richiesta, nei limiti previsti dal Decreto Facility;
- Dati finanziari (quota di debito, tasso di interesse, WACC-costo medio ponderato del capitale).

Nel dettaglio, come *quota di debito* dovrà essere inserita la percentuale dell'investimento da realizzare mediante finanziamento/prestito con la relativa durata e il tasso di interesse applicato.

Si specifica che il valore del WACC non potrà essere superiore a 9%, soglia massima ritenuta compatibile in relazione alla tipologia di investimento da realizzarsi nel settore agricolo.

Il Simulatore realizza una analisi di sensitività dell'investimento previsto, sulla base dei parametri tecnici e economici caratteristici della tecnologia fotovoltaica e degli ulteriori interventi ammissibili, riportati a seguire:

- Vita Utile dell'impianto (20 anni);
- Decadimento annuale medio della producibilità (0.4%);
- Percentuali di energia elettrica prodotta e autoconsumata⁴;
- Costi medi previsti per manutenzione dell'impianto e delle altre componenti eventualmente installate;
- Anni di ammortamento (20 anni) e tasse da corrispondere (aliquota standard del 28%);
- Prezzo dell'energia elettrica stimato su base ventennale, con un valor medio pari a 83,25 €/MWh.

Il Simulatore restituisce, nel foglio denominato "output", gli esiti dell'analisi, indicando nella sezione denominata **"Verifica di ammissibilità del contributo richiesto"** se l'intensità del contributo richiesto risulta in linea con gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali e, quindi, l'importo dell'aiuto è il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

In tal caso, la verifica di ammissibilità del contributo restituisce esito positivo; in caso contrario, l'esito risulterà negativo.

È possibile richiedere un valore inferiore dell'intensità del contributo rispetto a quello previsto dal Decreto Facility, affinché la verifica dell'ammissibilità del contributo possa risultare positiva; tale valore dovrà essere riportato anche nella specifica sezione del Portale, in fase di compilazione della Proposta.

Il simulatore restituisce, inoltre, i seguenti valori tipici di un'analisi economica degli investimenti:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR), Valore Attuale Netto (VAN) e tempo di ritorno dell'investimento, sia in riferimento alla realizzazione dell'intervento con il contributo richiesto che in assenza dello stesso;
- Costi supplementari netti che corrispondono alla differenza tra i ricavi e i costi economici (compresi l'investimento e il finanziamento) del progetto sovvenzionato e quelli del progetto alternativo che verosimilmente il beneficiario dell'aiuto realizzerebbe in assenza di aiuti.

⁴ È stato assunto un valore di autoconsumo per impianti fotovoltaici del settore agricolo in assenza di accumulo pari al 45% sulla base dei Rapporti statistici sul fotovoltaico pubblicati dal GSE nell'ultimo triennio. In caso di presenza di sistema di accumulo, tale percentuale aumenta in modo lineare sulla base della capacità nominale del componente.

5 Indicazioni rispetto principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH)

In relazione alla misura “Facility Parco Agrisolare” si riportano di seguito le modalità operative per assicurare il rispetto del principio di “*non arrecare danno significativo*”, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Aggiornamento della guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, do not significant harm)*”, nel seguito *Guida*, con particolare riguardo alle schede n.2 e n.12.

Per l'Amministrazione concedente il rispetto di tale principio è un elemento obbligatorio e qualificante nell'utilizzo delle risorse del PNRR e, per i Soggetti Beneficiari, un aspetto essenziale per garantire la rendicontabilità delle spese sostenute.

L'applicazione in concreto del principio DNSH alla Misura “Facility Parco Agrisolare” ha determinato un'armonizzazione degli elementi di controllo e delle modalità di verifica previste dalla *Guida* e dai relativi allegati, anche al fine di individuare gli opportuni requisiti da applicare alla misura in oggetto.

Il set documentale necessario per verificare e garantire il rispetto del principio di “*non arrecare un danno significativo*” è riportato ai paragrafi 6.2 e 8.5, per quello che concerne rispettivamente la Fase Progettuale (**Fase 0**) e la Fase di fine lavori (**Fase 2**).

In generale, così come dichiarato all'interno della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la realizzazione degli interventi non dovrà comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, ovvero saranno attuate tutte le soluzioni di adattamento climatico e le azioni mitigative eventualmente individuate, risultando conforme alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantendo il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all'ambiente” di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852.

In particolare, nel caso in cui l'intervento riguardi la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, così come dichiarato all'interno della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il progetto dovrà rispettare i seguenti principi di riferimento:

- in linea con quanto previsto al paragrafo 8.4 del presente Regolamento, i pannelli fotovoltaici installati dovranno rispettare le disposizioni CEI, o in generale, le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione, e dovranno essere dotati della Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs;
- con riferimento ai moduli fotovoltaici, saranno rispettati gli obblighi previsti in materia di fine vita dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE), aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014, ovvero iscritti nell'apposito Registro dei produttori AEE;
- che l'impianto sarà realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, disponendo, ove applicabile, di tutta la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso si intendano realizzare uno o più interventi complementari all'installazione dell'impianto fotovoltaico (rimozione dell'amianto, realizzazione dell'isolamento termico del tetto e/o realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto), dovrà essere inviata per tali interventi, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto del principio “*non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)*”, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, disponibile nella sezione “Allegati” del Portale e in allegato al presente Regolamento.

In linea generale, le fasi di progettazione e realizzazione degli interventi complementari dovranno essere effettuate nell'ottica di prevenire e ridurre l'inquinamento, adottando una corretta gestione ambientale dei materiali rimossi, dei nuovi materiali impiegati, nonché delle modalità di svolgimento delle lavorazioni.

A tal proposito, così come dichiarato all'interno della dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto del principio “*non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)*”, il Soggetto Beneficiario dovrà essere in possesso della documentazione necessaria a garantire la corretta gestione della tutela ambientale, ove previsto dalle normative vigenti. In particolare:

- nel caso di realizzazione di un intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto presente, documentazione attestante l'avvenuto censimento dei Manufatti Contenenti Amianto (MCA), nonché la caratterizzazione dei rifiuti pericolosi prodotti;
- documentazione attestante l'impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile, in accordo con quanto previsto dal regolamento REACH;
- un Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative vigenti, che comprenda l'individuazione e la valutazione degli impatti ambientali significativi connessi con le lavorazioni di cantiere svolte, definendo tutte le misure di mitigazione e le procedure operative che si intende adottare, necessarie al contenimento dei suddetti impatti;
- un piano di gestione rifiuti, ove previsto dalle normative vigenti, che preveda il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita - specificati nelle schede tecniche dei materiali utilizzati – e una relazione finale dei rifiuti prodotti dalla quale emerga la destinazione di una quota parte (corrispondente almeno al 70% in peso) ad operazioni di riutilizzo, recupero o riciclaggio.

Si ritiene opportuno specificare che il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare gli originali della suddetta documentazione, ove prevista dalla normativa vigente, per tutto il periodo di realizzazione dell'intervento, nonché nei cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione, ed esibire gli stessi in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE, così come previsto all'art. 12 del Decreto.

Le suddette prescrizioni, dichiarate dal Soggetto Beneficiario all'interno della dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa, verranno riscontrate anche attraverso la documentazione di cui ai paragrafi 6.2 e 8.5, trasmessa in formato elettronico tramite il Portale Agrisolare, quali a titolo esemplificativo: lo schema elettrico unifilare, la relazione tecnica, il dossier fotografico, nonché le schede tecniche, di tutti i componenti dell'impianto installato e degli eventuali interventi complementari, la dichiarazione di conformità redatta dal Direttore dei lavori/Tecnico abilitato, la dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08, il formulario rifiuti.

6 Procedura di invio e valutazione della Proposta

La procedura di richiesta del contributo per la Misura Facility Parco Agrisolare avviene secondo quanto disposto all'art. 7 del Decreto. In particolare, il Soggetto Beneficiario deve presentare le Proposte, così come definite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. r), del Decreto, esclusivamente tramite il Portale predisposto dal GSE.

Il Portale permette a ogni Soggetto Beneficiario, preventivamente registrato nell'Area Clienti, di inoltrare la Proposta nelle modalità previste e nel rispetto dei vincoli imposti dal Decreto.

A tale scopo il GSE ha messo a disposizione degli utenti del proprio sito istituzionale il servizio "AGRISOLARE" che consente l'accesso al Portale predisposto per l'invio telematico delle Proposte.

6.1 Modalità di presentazione Proposta

Ai fini della richiesta di ammissione al contributo, la Proposta deve essere trasmessa, pena l'inammissibilità, esclusivamente per via telematica mediante l'apposito Portale "AGRISOLARE" disponibile nell'Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico-amministrative richieste nonché allegando la documentazione a corredo.

Eventuali richieste di ammissione al contributo pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria ovvero su canali di comunicazione diversi dal Portale "AGRISOLARE" non saranno tenute in considerazione.

Per poter accedere al Portale, il Soggetto Beneficiario, qualora non sia già registrato, deve preliminarmente registrarsi, al fine di creare il profilo Operatore, sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) e, solo dopo, richiedere il servizio "AGRISOLARE" attraverso il quale è possibile procedere alla presentazione della Proposta.

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di registrazione e di compilazione della Proposta si rimanda al documento "Manuale Utente Portale Agrisolare", disponibile sul sito istituzionale del GSE.

Si ricorda che i dati anagrafici e fiscali indicati del Soggetto Beneficiario nel form di registrazione della sezione Area Clienti sono necessari ai fini della corretta compilazione della richiesta di ammissione al contributo all'interno del Portale "AGRISOLARE".

Pertanto, qualora venga riscontrato un dato errato e/o variato, è necessario aggiornare tali dati nel profilo del Soggetto Beneficiario prima della finalizzazione della Proposta.

Il Portale consente l'invio delle Proposte esclusivamente durante il periodo definito dall'Avviso.

6.2 Documentazione da trasmettere

La procedura informatica per la presentazione della Proposta si perfeziona con il caricamento dell'apparato documentale utile a fornire tutti gli elementi necessari al GSE per valutare l'ammissibilità della Proposta.

A tale scopo, il Soggetto Beneficiario provvede a caricare i documenti negli appositi slot disponibili nella sezione "Allegati" del Portale, in modo da poter finalizzare la procedura informatica e procedere con l'invio della Proposta.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare la seguente documentazione:

- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN)** redatta ai sensi del DPR 445/2000 e resa disponibile dal Portale, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore (il modello è presente in Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN)** redatta ai sensi del DPR 445/2000 e resa disponibile dal Portale, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore nel caso in cui più aziende/imprese agricole si costituiscano in forma aggregata (il modello è presente in Allegato 2A);
- **Documento di identità del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale /Procuratore**, in corso di validità;
- **Dichiarazione** di ogni singola azienda/impresa agricola che si costituisce in forma aggregata (il modello è presente in Allegato 2B);
- **Relazione tecnica descrittiva** del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico timbrata e firmata da un professionista abilitato e contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo 6.2.1;
- **Visura catastale degli immobili oggetto di intervento**, da cui sia possibile desumere l'inquadramento catastale del sito di installazione nonché le informazioni necessarie al fine di stabilire la strumentalità del fabbricato all'attività agricola (annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni). Qualora gli immobili non risultino nella disponibilità del Soggetto Beneficiario mediante un diritto reale desumibile dalla visura (ad esempio: proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), la disponibilità potrà essere attestata da altro legittimo titolo di possesso qualificato (ad esempio: locazione, affitto, leasing immobiliare). La durata di tale contratto che dovrà essere allegato unitamente alla visura catastale deve estendersi almeno fino ai 5 anni successivi al termine dei lavori;
- **Planimetria degli immobili oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico** con la rappresentazione in pianta del/dei fabbricato/i interessato/i con eventuali particolari costruttivi atti a dettagliare esaurientemente le modalità costruttive dell'intervento e che riporti la disposizione dell'impianto;
- **Schema elettrico unifilare di progetto** redatto da professionista abilitato, che appone timbro e firma, con la rappresentazione dei componenti principali del generatore fotovoltaico (stringhe, inverter, trasformatori, etc.) e riportante l'eventuale indicazione di porzioni esistenti di impianto (progetto di potenziamento), i principali tracciati elettrici, le derivazioni dei carichi elettrici, i servizi ausiliari, l'esatto posizionamento elettrico del sistema di accumulo e/o del dispositivo di ricarica (ove previsti), apparati di protezione installati, apparecchiature di misura per la contabilizzazione dell'energia elettrica. Il presente documento è necessario anche al fine di verificare e garantire il rispetto del principio di "*non arrecare un danno significativo*", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, in relazione al rispetto delle disposizioni del CEI e delle migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari;
- **Dossier fotografico ante operam** costituito da almeno 5 fotografie che, con diverse inquadrature, mostrino in modo completo lo stato dei luoghi del sito, i fabbricati interessati dall'intervento e il quadro di insieme in cui si inseriscono;

- **Bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati**, ovvero le copie delle fatture relative alla fornitura dell'energia elettrica, intestate al Soggetto Beneficiario, e, nel caso di autoconsumo condiviso, delle singole aziende/imprese che costituiscono l'aggregato di imprese, afferenti ai punti di prelievo (POD) delle stesse imprese agricole per il proprio fabbisogno energetico e quello familiare nelle quali sono indicati in modo chiaro i valori di energia elettrica consumati nell'anno di riferimento scelto, secondo quanto riportato al paragrafo 4.2;
- **Relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell'azienda** in energia elettrica equivalente con allegata la documentazione comprovante la quantità di combustibili utilizzati ai fini del calcolo (**fatture di acquisto riconducibili all'intera annualità di riferimento**) e il loro impiego, secondo quanto riportato al paragrafo 4.2 (ove applicabile per le aziende ricomprese nella Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto), nel caso in cui più aziende si costituiscano in forma aggregata la quantità di combustibile utilizzato ai fini del calcolo è data dalla somma dei singoli contributi delle aziende/imprese agricole che si costituiscono in forma aggregata;
- **Attestazione CENSIMP dell'impianto esistente** scaricabile dal sistema Gaudì di Terna (ove disponibile);
- **Report PDF generato dal sito PVGIS** (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/) e redatto secondo le istruzioni riportate al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo, riferito al sito dell'intervento e completo di tutte le sue pagine così come reso disponibile dal portale PVGIS (esclusivamente per gli investimenti realizzati da aziende ricomprese nella Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'azienda);
- **Documento attestante lo scenario controfattuale**, ovvero copia della simulazione, in formato .xls, effettuata tramite il "Simulatore dello scenario controfattuale", secondo quanto riportato al paragrafo 4.7 (esclusivamente per le grandi imprese ricomprese nelle Tabelle 1A e 2A dell'Allegato A del Decreto);
- **Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione**, laddove si renda necessario inviare ulteriori documenti tali da poter fornire elementi utili per la valutazione della Proposta;

Qualora il Soggetto Beneficiario intenda richiedere il contributo per un progetto che prevede anche la realizzazione di uno o più interventi complementari, è necessario allegare anche la seguente documentazione:

- **Dossier fotografico della copertura in amianto ante operam** (da allegare in caso di rimozione dell'eternit/amianto), costituito da almeno 5 fotografie, con inquadrature di dettaglio del fabbricato interessato dall'intervento e destinato a ospitare l'impianto fotovoltaico, comprovanti la presenza di eternit o amianto in copertura ovvero un **dossier fotografico della copertura esistente** (da allegare in caso di interventi di isolamento termico e/o aerazione) costituito da almeno 5 fotografie con inquadrature del fabbricato destinato a ospitare l'impianto fotovoltaico e inquadrature ravvicinate del tetto esistente e dell'interno dei locali in corrispondenza della copertura;
- **Relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'intervento di coibentazione/aerazione/rimozione amianto**, timbrata e firmata da un professionista abilitato e contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo 6.2.1;
- **Elaborato planimetrico con indicazione delle superfici oggetto di intervento** che rappresenti in pianta, prospetto e sezioni le superfici interessate e i particolari costruttivi relativi ai diversi interventi in progetto. In particolare, è necessario allegare elaborati grafici

quotati tali da rappresentare graficamente, in una scala adeguata, le caratteristiche costruttive di ogni intervento realizzato (es. stratigrafia del tetto, sistemi di evacuazione dell'aria);

- **Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sul rispetto del principio “*non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)*”, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario conformemente al modello scaricabile dal Portale;**
- **Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante operam**, da allegare per interventi di coibentazione e/o areazione su fabbricati per i quali sussistono le condizioni minime stabilite dalla normativa vigente per il rilascio del documento. Per gli edifici esclusi dall'obbligo di presentazione dell'attestato di prestazione energetica ovvero per edifici per i quali non è possibile identificare un volume chiuso e definito che permetta di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno dell'edificio, è possibile allegare una **relazione tecnica firmata e asseverata del professionista abilitato** che dovrà descrivere e giustificare (ad esempio, tramite stratigrafie ante e post operam) la scelta del grado di coibentazione previsto e/o del sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Il presente documento è necessario anche al fine di verificare e garantire il rispetto del principio di “*non arrecare un danno significativo*”, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852

Si rappresenta che nella sezione “Allegati” è necessario procedere alla generazione e al conseguente download della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2), ovvero conseguente download della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel caso più aziende/imprese agricole si siano costituite in forma aggregata (Allegato 2A) che, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale/Procuratore, deve essere successivamente caricata in tutte le sue pagine nell'apposito slot dedicato.

La Proposta si intende valida e regolarmente acquisita dal Portale solo a seguito di tale adempimento, pertanto, non sono considerate ammissibili le richieste di ammissione corredate di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema, recanti modifiche, correzioni o prive di firma.

Il Soggetto Beneficiario è inoltre tenuto a conservare tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale e asseriti mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN).

Il GSE si riserva di poter chiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, titoli autorizzativi, visure camerali, certificati di destinazione urbanistica.

6.2.1 Relazione tecnica

Tra la documentazione da inviare in *Fase Progettuale*, è richiesta una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato relativa al progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico o, in caso di realizzazione di uno più interventi complementari, sia dell'impianto fotovoltaico sia degli interventi complementari.

Nel seguito vengono descritti gli elementi principali che tale relazione deve contenere sulla base degli interventi previsti.

Realizzazione del solo impianto fotovoltaico:

- descrizione esaustiva dell'intervento che si intende realizzare, lo stato di fatto, le ipotesi progettuali, le finalità del progetto e le modalità di esecuzione delle opere previste, tali da ottenere un quadro completo e utile a caratterizzare l'intervento nonché a verificare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del contributo;
- indicazioni sull'effettiva strumentalità del fabbricato e/o della serra all'attività del Soggetto Beneficiario;
- ove applicabile per le aziende ricomprese nella Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto, l'analisi del fabbisogno elettrico del Soggetto Beneficiario, e, nel caso di autoconsumo condiviso, delle singole aziende/imprese che costituiscono l'aggregato di imprese, avendo l'accortezza di indicare il periodo di riferimento scelto e, per ciascun POD rendicontato, il relativo consumo elettrico;
- stima preliminare dei costi e dei lavori;
- cronoprogramma finanziario e delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel rispetto delle tempistiche previste;
- descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali, nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e come descritto al paragrafo 5 del presente documento.

Realizzazione dell'impianto fotovoltaico e di uno o più interventi complementari:

- descrizione esaustiva degli interventi che si intende realizzare, lo stato di fatto, le ipotesi progettuali, le finalità del progetto e le modalità di esecuzione delle opere previste, tali da ottenere un quadro completo e utile a caratterizzare gli interventi nonché a verificare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del contributo;
- indicazioni sull'effettiva strumentalità del fabbricato e/o della serra all'attività del Soggetto Beneficiario;
- nel caso di Rimozione e Smaltimento dell'Amianto (Eternit), descrizione delle attività previste, delle superfici interessate e che consenta un chiaro riscontro con la documentazione specifica da inviare;
- nel caso di isolamento termico del tetto, la scelta del grado di coibentazione previsto in fase di progettazione, in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
- nel caso di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria), lo stesso dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria;
- stima preliminare dei costi e dei lavori;
- cronoprogramma finanziario e delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste;
- descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali, nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e come descritto al paragrafo 5 del presente documento.

6.3 Processo di valutazione Proposta

A ciascuna Proposta correttamente compilata e inviata tramite il Portale, viene assegnato un codice identificativo alfanumerico univoco, contraddistinto dalla struttura **AGRS3XXXXXXXXX**, al quale il GSE farà riferimento per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'ammissione al contributo.

Le Proposte inviate saranno valutate dal GSE secondo una **procedura a sportello** ovvero mediante la selezione, secondo l'ordine cronologico di invio, delle Proposte che rispondono ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto, nel rispetto delle priorità previste dal Decreto Facility, descritte al paragrafo 1.1, e sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna categoria di aziende di cui alle quattro tabelle dell'Allegato A al Decreto.

Il GSE avvia il processo di valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti nel presente Regolamento, al fine di:

- verificare il corretto caricamento dei dati nel Portale;
- accertare la completezza documentale utile alla valutazione della Proposta;
- esaminare la documentazione inviata, nel rispetto del quadro normativo in vigore al momento dell'invio della Proposta e di quanto previsto dal Decreto;
- appurare la congruenza delle informazioni fornite e dei dati dichiarati rispetto a quanto effettivamente riscontrabile dalla documentazione allegata;
- verificare il possesso dei requisiti del Soggetto Beneficiario così come definiti dal Decreto.

Nell'ambito del processo di valutazione, qualora la documentazione trasmessa dovesse risultare incompleta e/o carente degli elementi che permettano di accertarne l'ammissibilità al contributo, il GSE avvierà una fase di soccorso istruttorio, attraverso l'applicativo informatico del portale Agrisolare.

In particolare, sarà inviata una comunicazione via mail esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica del tecnico incaricato indicato in fase di registrazione della Proposta. La mail informerà dell'apertura della fase interlocutoria. Accedendo al portale Agrisolare sarà possibile visualizzare le richieste d'integrazione e caricare l'opportuna documentazione. I documenti dovranno essere forniti esclusivamente tramite l'applicativo informatico nell'arco dei 10 giorni (240 ore) successivi alla ricezione della comunicazione.

A conclusione del processo di valutazione, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso, viene comunicato con **Provvedimento espresso** l'esito dell'istruttoria al Soggetto Beneficiario.

In caso di istruttoria conclusa con esito positivo e a valle dell'approvazione da parte del Comitato costituito presso il GSE in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 9 del Decreto Facility, il Provvedimento di accoglimento (**Atto di concessione**) riporterà il contributo effettivamente spettante. Laddove l'istruttoria accerti il mancato rispetto dei requisiti oggettivi e/o soggettivi previsti dal Decreto, il Provvedimento di esclusione riporterà i motivi ostativi all'accoglimento della Proposta. In merito al Provvedimento di esclusione si precisa che, trattandosi di una procedura a sportello, non è previsto il preavviso di rigetto.

6.4 Rinuncia/Annullamento Proposta

Un Soggetto Beneficiario che ha regolarmente inviato la Proposta per la quale non intende più procedere alla realizzazione del progetto, può comunicare al GSE, mediante apposita funzionalità

presente sul Portale, la rinuncia al contributo riconosciuto o l'annullamento della Proposta inviata e in fase di valutazione del GSE.

L'invio della dichiarazione di annullamento della Proposta o di rinuncia al contributo deve essere effettuato tramite le funzionalità disponibili sul Portale.

Il Portale consente all'Utente di scaricare l'apposito modulo di annullamento/rinuncia sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 da sottoscrivere e inviare tramite applicativo.

A seguito dell'avvenuto invio della dichiarazione di rinuncia/annullamento, il GSE verifica la correttezza della dichiarazione caricata e provvede all'archiviazione digitale.

Non sarà più possibile annullare la rinuncia da parte dell'Utente e la Proposta sarà disponibile solo in modalità visualizzazione.

7 Procedura di comunicazione inizio lavori e richiesta anticipazione

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare al GSE, attraverso il Portale, l'avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari entro 30 giorni dalla data di inizio dell'intervento.

Si specifica che l'avvio lavori è da intendersi come la prima tra la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento così come comunicata all'Ente preposto, e la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. Le fatture relative all'acquisto dei moduli fotovoltaici e/o inverter sono da intendersi come impegno giuridicamente vincolante. Pertanto, qualora risultino presenti tali fatture, per l'impianto si intenderanno avviati i relativi lavori di realizzazione e una eventuale Proposta presentata in data successiva non sarà ritenuta idonea per l'agevolazione prevista dal Decreto.

Laddove non sia prevista una comunicazione di inizio lavori all'Ente preposto, ai fini della comunicazione di avvio dei lavori, il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui attesta che per l'avvio dei lavori non si rende necessaria alcuna Comunicazione all'Ente preposto.

Così come previsto dall'art. 6, comma 10, del Decreto, i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della Proposta da parte del Soggetto Beneficiario. Sono ammissibili tutte le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della Proposta da parte del Soggetto Beneficiario. Al riguardo si specifica che sono considerate ammissibile anche le spese sostenute prima del giorno di presentazione della Proposta esclusivamente se riferite ai costi sostenuti dal Soggetto Beneficiario per la richiesta di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete e per le attività di progettazione preliminare e consulenza finalizzata alla presentazione della Proposta.

Come dettagliatamente riportato nei paragrafi 7.2 e 7.4, è prevista la possibilità di richiedere, esclusivamente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, una anticipazione fino al 30% del valore del contributo riconosciuto nell'Atto di concessione relativo alla fase progettuale.

7.1 Modalità di comunicazione inizio lavori

Per inviare la comunicazione di inizio lavori, i Soggetti Beneficiari delle Proposte ritenute ammissibili ai sensi del Decreto devono presentare specifica richiesta al GSE in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, da trasmettere esclusivamente mediante il Portale Agrisolare, tramite le funzionalità dedicate. Si sottolinea che la procedura di comunicazione di inizio lavori dovrà essere effettuata in riferimento al codice della Proposta già inserita sul Portale e ritenuta ammissibile da parte del GSE.

Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

7.2 Richiesta di anticipazione

Congiuntamente alla comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari, è data facoltà al Soggetto Beneficiario di richiedere un'anticipazione di valore massimo pari al 30 per cento del contributo riconosciuto nell'Atto di concessione relativo alla fase progettuale.

A tal fine, sarà necessario trasmettere al GSE, per il tramite del Portale, la documentazione riportata nel successivo paragrafo 7.3 e, in particolare, un'idonea garanzia fideiussoria, meglio dettagliata nel paragrafo 7.4.

Il GSE, esaminata la documentazione trasmessa dal Soggetto Beneficiario, provvede in caso di esito positivo dell'istruttoria e della verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3 del Decreto, a erogare il contributo richiesto, previo effettivo accredito delle risorse finanziarie PNRR, conseguente alla valutazione effettuata e agli adempimenti da espletare a cura del MASAF e del Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

7.3 Documentazione da trasmettere

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere, al fine di comunicare l'inizio dei lavori ed eventualmente richiedere l'anticipazione del contributo, la seguente documentazione:

- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN)** resa ai sensi del DPR 445/2000 conformemente al modello predisposto dal Portale, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore, nella quale sarà indicata la data di inizio dei lavori;
- **Documentazione attestante l'avvio dei lavori:** a titolo di esempio, Dichiarazione di Inizio lavori Asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del D.lgs. 28/2011 (cd. DILA) o Comunicazione Inizio lavori Asseverata ai sensi dell'art.6-bis del DPR 380/2001 (c.d. CILA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art.22 del DPR 380/2001 (cd. SCIA). Detta comunicazione dovrà contenere l'indicazione della data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e/o degli eventuali interventi complementari. Laddove non sia prevista una comunicazione di inizio lavori all'Ente preposto, è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui il Soggetto Beneficiario dovrà attestare che per l'avvio dei lavori non si rende necessaria alcuna Comunicazione all'Ente preposto.

- **Documentazione idonea a comprovare le spese sostenute:** corrispondente all'insieme delle fatture e dei giustificativi di pagamento, utili ad attestare le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, con particolare riferimento al primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (fatture moduli fotovoltaici, inverter, etc.).

Nel caso in cui venga richiesta un'anticipazione del contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere per il tramite del Portale

- **idonea garanzia fideiussoria**, descritta dettagliatamente al paragrafo 7.4.;
documento unico di regolarità contributiva (DURC) che attesti di essere in condizione di regolarità contributiva.

7.4 Garanzia fideiussoria

Come previsto dall'art. 10, comma 3 del Decreto, è data facoltà al Soggetto Beneficiario di richiedere, in concomitanza della comunicazione di avvio lavori (**Fase 1**), un'anticipazione fino al 30 per cento del valore del contributo riconosciuto nell'Atto di concessione relativo alla fase progettuale.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata in misura pari al 100% del valore dell'anticipazione richiesta dal Soggetto Beneficiario.

La garanzia fideiussoria deve inoltre essere:

- firmata digitalmente e inviata tramite le apposite funzionalità del Portale;
- di durata annuale, automaticamente rinnovabile, di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE;
- costituita a favore del GSE;
- incondizionata e a prima richiesta;
- redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 4: Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui all'articolo 10, comma 3, del D.M. 19 aprile 2023 (di seguito lo "Schema") del presente Regolamento Operativo.

7.5 Adempimenti in materia di Verifiche antimafia

Ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*", il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, la documentazione antimafia dei Soggetti Beneficiari che beneficiano dei contributi previsti dal Decreto. Per poter trasmettere le relative richieste alle Prefetture competenti, che procederanno alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.lgs. 159/2011 e al rilascio della prescritta documentazione antimafia, il GSE necessita della compilazione e della trasmissione delle seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art.85 del D.lgs. 159/2011;

- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età;
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia.

A tale scopo, è stata predisposta una sezione nel portale Area Clienti denominata "*Documentazione Antimafia*" (<https://areaclienti.gse.it/>) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni da compilare e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

L'art. 88 del D.lgs. 159/2011 prevede che il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (nel seguito, BDNA). Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti, il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia la comunicazione antimafia nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione. Decorso detto termine, le amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione ex art. 89 del D.lgs. 159/2011 e sotto condizione risolutiva.

Decorsi, quindi, trenta giorni dalla consultazione della BDNA, l'assenza di comunicazioni al richiedente implica che non è stata accertata la sussistenza di infiltrazione mafiosa e, pertanto, è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione di un'autocertificazione, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R.445/2000, con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011. **Si rammenta che, come definito dall'art. 10, comma 4, lettera b) del Decreto, il GSE procederà all'erogazione del contributo, e dell'eventuale anticipazione, solo dopo aver verificato l'ottemperanza del Soggetto Beneficiario agli obblighi antimafia.**

Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario, rientri nella definizione di Soggetto Aggregato di cui al precedente capitolo 2, saranno effettuate le verifiche in materia antimafia per ciascuna impresa e/o azienda agricola costituente l'aggregato.

8 Procedura di comunicazione fine lavori e richiesta erogazione saldo contributo

Come previsto dall'art. 10, comma 5, del Decreto, al fine di ricevere il saldo del contributo concesso, il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 60 giorni solari dalla data di fine lavori, è tenuto a trasmettere, esclusivamente tramite la sezione del Portale dedicata alla Fase 2, opportuna documentazione.

Il termine di 60 giorni solari dalla data di fine lavori dovrà essere rispettato anche nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non abbia richiesto un anticipo del contributo e, pertanto, nel caso di erogazione in un'unica soluzione. Il superamento del termine di 60 giorni potrà essere accettato qualora il Soggetto Beneficiario invii documentazione e argomentazioni al fine di giustificare il mancato rispetto della tempistica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Facility, i Soggetti Beneficiari dovranno concludere gli interventi entro 18 mesi dalla data dell'atto di concessione del

finanziamento al netto di eventuali proroghe, riconosciute sulla base di dimostrati motivi oggettivi, accordate dal GSE

In ogni caso, devono essere comunque garantito il completamento e la rendicontazione degli interventi entro il 31 dicembre 2028.

8.1 Modalità di comunicazione fine lavori

Per inviare la comunicazione di fine lavori, i Soggetti Beneficiari delle Proposte ritenute ammissibili e per le quali è stata trasmessa al GSE la comunicazione di inizio lavori, secondo quanto indicato al paragrafo 7.1, devono presentare specifica richiesta al GSE in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, da trasmettere esclusivamente mediante il Portale, tramite le funzionalità dedicate.

Si sottolinea che la procedura di comunicazione di fine lavori deve essere effettuata in riferimento al codice della Proposta già inserita sul Portale e ritenuta ammissibile da parte del GSE.

Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali, in via esemplificativa, Posta Elettronica Certificata (PEC), *e-mail*, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

8.2 Data di fine lavori

La fine dei lavori di realizzazione degli interventi corrisponde alla fase di completamento dell'installazione di tutte le apparecchiature e di tutti i dispositivi elettromeccanici, compresa l'ultimazione delle opere civili, previste nell'ambito della eventuale realizzazione degli interventi complementari ovvero di quelle funzionali all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete.

Nel caso in cui l'intervento riguardi la sola realizzazione dell'impianto fotovoltaico, la data di fine lavori coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto, definita come il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete, così come risultante dal sistema GAUDÌ e/o dal verbale di attivazione dei gruppi di misura, successivamente all'effettiva conclusione, in conformità al progetto autorizzato, di tutti i lavori relativi all'impianto (ad esempio: installazione e collegamento elettrico di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto, delle strutture di sostegno, dei convertitori di tensione, dei quadri elettrici, dei dispositivi di protezione, sezione e isolamento e dei gruppi di misura necessari per la contabilizzazione dell'energia elettrica).

Nel caso in cui l'intervento comprenda anche la realizzazione degli interventi complementari, relativi al parziale o totale rifacimento della copertura degli edifici oggetto d'intervento, la data di fine lavori coincide con la data indicata nella comunicazione di fine lavori trasmessa all'Ente competente (se prevista dall'iter autorizzativo del progetto), oppure - nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione agli Enti Competenti - con la data indicata nella dichiarazione sostitutiva in atto notorio resa dal Soggetto Beneficiario così come indicato al punto 5 del paragrafo 8.5. In ogni caso, la data di fine lavori indicata in fase di trasmissione della richiesta dovrà corrispondere alla data di avvenuto completamento delle opere dichiarata dal tecnico incaricato all'interno della "Dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori/Tecnico abilitato" di cui al punto 3. del paragrafo 8.5.

L'intervento può dunque ritenersi concluso quando risulti totalmente conforme a quanto autorizzato, sia per quanto riguarda l'installazione dell'impianto fotovoltaico, compresi eventuali sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, sia per quanto attiene le opere civili connesse alla realizzazione dello stesso impianto ovvero degli interventi complementari.

8.3 Modifiche ammissibili alla Proposta ammessa al beneficio

Coerentemente con quanto stabilito all'art. 9, comma 2 del Decreto, in fase di realizzazione degli interventi, è possibile apportare variazioni progettuali alla proposta ammessa al beneficio a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva del progetto approvato in fase di ammissione e, in ogni caso, non superino l'importo del contributo concesso.

In linea generale, e ad esclusione delle fattispecie puntualmente trattate nell'ambito del presente Regolamento, è necessario che a seguito della realizzazione di un intervento sia garantita la permanenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Decreto, che hanno consentito l'accesso al contributo, nonché il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni stabilite dalle norme e dalle regole tecniche di settore.

8.3.1 Requisiti soggettivi e intensità del contributo concesso

Con riferimento ai requisiti soggettivi, non sono considerate ammissibili tutte le modifiche inerenti:

- la **categoria di soggetto** (a. imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, b. imprese agroindustriali, c. cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228);
- la **tipologia di impresa/attività** (a. aziende agricole attive nella produzione primaria, b. imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, c. imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a. e b.);
- il **codice ATECO prevalente**.

Al riguardo si specifica che se, nel periodo compreso tra la data di presentazione della Proposta e la data di comunicazione di fine lavori e richiesta di erogazione a saldo, sono considerate ammissibili modifiche al codice ATECO prevalente purché lo stesso appartenga alla medesima Tabella d'iscrizione.

Qualora siano sopraggiunte esigenze e/o condizioni differenti rispetto alla data di presentazione della proposta, in fase di realizzazione degli interventi e richiesta a saldo del contributo concesso, è possibile:

- richiedere una percentuale di contributo inferiore rispetto a quella indicata in fase di presentazione della Proposta;
- aggiornare i Titolari effettivi del Soggetto Beneficiario;
- modificare il valore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui tale voce rientri nelle voci di costo non recuperabili per il Soggetto Beneficiario. In particolare, qualora in fase di ammissione della proposta il valore dell'IVA sia stato computato come spesa ammissibile, in quanto voce di costo non recuperabile, è possibile eliminare il suddetto valore dai costi

consuntivati. In caso contrario, è possibile inserire il valore dell'IVA non recuperabile a consuntivo, senza incremento del contributo concesso in fase di ammissione della proposta.

Per quanto riguarda, infine, tutte le voci di spesa a consuntivo è possibile indicare, in fase di fine lavori e richiesta a saldo del contributo concesso, valori di spesa inferiori o uguali rispetto alle spese preventivate e riconosciute come ammissibili in fase di accoglimento della proposta presentata.

8.3.2 Titolarità del progetto ammesso

Con riferimento a possibili variazioni nella titolarità del progetto ammesso al contributo, fermo restando che i requisiti prescritti per l'accesso al contributo devono essere posseduti con carattere di essenzialità sia a monte che a valle dell'intervento per il quale lo stesso è richiesto, risulta possibile procedere a trasferimenti dell'azienda che non pregiudichino il mantenimento del beneficio in questione, e cioè a condizione che il cessionario posseda alla data di presentazione della Proposta, i medesimi requisiti (oggettivi e soggettivi) del cedente, come individuati dal Decreto e dal presente Regolamento. A tal proposito, il Soggetto Beneficiario deve trasmettere al GSE tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione dei requisiti del cessionario.

Eventuali richieste di cambio di titolarità devono essere comunicate dal Soggetto Beneficiario tramite PEC, indicando nell'oggetto il codice della richiesta ammessa al beneficio e la dicitura relativa al trasferimento della titolarità del progetto ("**AGRSXXXXXXXXXX – Richiesta di cambio titolarità**").

8.3.3 Impianto fotovoltaico realizzato e fabbricati che ospitano l'impianto

Per quanto concerne le modifiche progettuali strettamente connesse all'impianto fotovoltaico realizzato e all'edificio oggetto d'intervento, è possibile in generale apportare variazioni che non impattino sul rispetto dei requisiti presenti in fase di ammissione della proposta e non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva del progetto.

Come indicato nell'Atto di Concessione, non sono ammissibili interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a quella ammessa al contributo, seppur a parità di spesa sostenuta. Risulta, tuttavia, possibile realizzare impianti con potenza nominale complessiva inferiore o uguale a quella ammessa al contributo. In tal caso, l'importo del contributo spettante sarà rideterminato sulla base dell'effettiva potenza nominale installata, secondo la formula riportata al paragrafo 4.3.1. Per quanto riguarda i dati identificativi dell'impianto realizzato, è necessario che sia garantito l'allineamento tra i dati in possesso del GSE, comunicati dal Soggetto Beneficiario in fase di fine lavori, e quanto riscontrabile nel sistema GAUDÌ della società Terna S.p.A.

Nello specifico, rispetto a quanto indicato in fase di ammissione della proposta, sono ritenute ammissibili le modifiche relative ai seguenti campi:

- **codice CENSIMP dell'impianto esistente**, nel caso in cui l'intervento riguardi la realizzazione di una nuova sezione di un impianto esistente;
- **codice di rintracciabilità dell'impianto** associato al preventivo di connessione;
- **codice POD** presso il quale è collegato l'impianto realizzato.

A titolo indicativo ma non esaustivo, in fase di fine lavori e richiesta a saldo del contributo concesso, sono considerate ammissibili le seguenti modifiche:

- **ubicazione del fabbricato oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico**: nel caso siano sopraggiunte comprovate motivazioni tecniche/amministrative o di forza maggiore, è

ammessa la realizzazione dell'impianto fotovoltaico su un immobile differente rispetto a quanto indicato in fase di presentazione della Proposta, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto e dal presente Regolamento (fabbricato localizzato nel medesimo foglio catastale ed esistente alla data di presentazione della Proposta, nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, correttamente accatastato e strumentale all'attività agricola, corretto dimensionamento dell'impianto tale da soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda - se applicabile). In fase di fine comunicazione di fine lavori, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad inviare una nota recante le motivazioni della variazione, con la documentazione utile alla verifica del rispetto dei predetti requisiti;

- **categoria d'intervento (nuovo impianto o potenziamento di un impianto esistente):** è ammessa la modifica della categoria d'intervento, fermo restando la verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Decreto e dal presente Regolamento;
- **dimensionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato:** fermo restando l'impossibilità di incrementare il valore della potenza nominale dell'impianto e il rispetto dei requisiti di cui al successivo paragrafo 8.4, è possibile apportare variazioni progettuali rispetto alla tipologia (marca e modello), all'orientamento e al numero di moduli costituenti l'impianto, nonché alla potenza del singolo modulo installato, nonché marca, modello, numero e potenza degli inverter;
- **sistema di accumulo:** è possibile apportare variazioni progettuali rispetto alla tipologia e alla capacità nominale [kWh], anche in eccesso, rispetto a quanto indicato in fase di ammissione della proposta, senza incremento del contributo concesso e a condizione che lo stesso sistema di accumulo sia asservito al nuovo impianto realizzato ;
- **dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile:** è possibile apportare variazioni progettuali rispetto alla tipologia e alla potenza nominale [kW], anche in eccesso, rispetto a quanto indicato in fase di ammissione della proposta, senza incremento del contributo concesso.

In fase di realizzazione dell'intervento risulta possibile inserire o eliminare dal progetto ammesso al contributo gli interventi di installazione del sistema di accumulo e dei dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, a condizione che non vi sia, in alcun caso, un incremento del contributo spettante, rideterminato sulla base dell'effettiva potenza nominale installata, secondo la formula riportata al paragrafo 4.3.1.

8.3.4 Interventi complementari realizzati

In generale, con riferimento alla realizzazione degli interventi complementari, fermi restando i principi generali di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, è considerata ammissibile l'eliminazione degli interventi complementari dal progetto realizzato. In particolare, si ritiene opportuno sottolineare che:

- con riguardo all'intervento di rimozione dell'amianto, sono considerate ammissibili le modifiche relative alla superficie [mq] oggetto di rimozione dell'amianto, a condizione che la copertura o la falda omogenea della stessa, presso la quale risulta installato l'impianto fotovoltaico, siano prive di amianto. Pertanto, qualora sia prevista l'installazione dell'impianto fotovoltaico su una superficie con presenza di amianto, quest'ultimo deve essere obbligatoriamente rimosso e smaltito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

- con riguardo agli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio, sono considerate ammissibili le modifiche relative alla superficie [mq] della copertura oggetto di isolamento termico/coibentazione ovvero di rifacimento con sistema di aerazione.

8.4 Requisiti dei componenti principali dell'impianto realizzato

Ai fini dell'erogazione del contributo ammesso, secondo quanto previsto dal Decreto e fermo restando quanto specificato al paragrafo 4.1 del presente Regolamento, gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti rispondenti a specifici requisiti normativi in termini di qualità e sicurezza.

In particolare, per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente componenti nuovi, costruiti secondo la regola dell'arte (Legge 186/1968, art.2). Saranno, pertanto, considerati ammissibili gli impianti realizzati mediante l'utilizzo di materiali, apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici conformi alle norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI).

Allo scopo di attestare la rispondenza normativa sopra citata, come meglio specificato al paragrafo 8.5 del presente Regolamento, in fase di presentazione della richiesta di fine lavori, il Soggetto Beneficiario deve inviare:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal Direttore dei lavori/Tecnico abilitato, attestante, tra gli altri requisiti, la conformità dei moduli fotovoltaici installati alla normativa CEI EN 61730 (parte 1 e 2) e CEI EN 61215 (serie);
- apposito dossier fotografico per ciascuna tipologia di componente interessato.

Si specifica inoltre che, come indicato al paragrafo 4.1. del presente Regolamento, i moduli fotovoltaici installati devono rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 49/2014 e ss.mm.ii e, quindi, essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, "AEE") aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014.

A tal proposito, il GSE verifica l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di AEE, anche riscontrando la presenza dello stesso nell'apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (www.registroaee.it/).

All'atto della richiesta di erogazione del contributo ammesso, non è dovuta la trasmissione di alcuna certificazione di rispondenza alle norme sopraindicate, fermo restando che il Soggetto Beneficiario è in ogni caso tenuto a conservare, in fase di conclusione dell'intervento e per i cinque anni successivi all'erogazione del contributo, i pertinenti certificati di conformità rilasciati da un organismo competente. Il GSE si riserva di richiedere la suddetta documentazione nell'ambito dei controlli effettuati secondo quanto stabilito all'art. 12 del Decreto.

8.5 Documentazione da trasmettere

La procedura informatica per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo concesso si perfeziona con il caricamento dell'apparato documentale utile a fornire tutti gli elementi necessari al GSE per valutarne l'ammissibilità.

A tale scopo, il Soggetto Beneficiario provvede a caricare i documenti negli appositi *slot* disponibili nella sezione “*All'egati*” del Portale, in modo da poter finalizzare la procedura informatica e procedere all'invio della richiesta di erogazione a saldo.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare la seguente documentazione:

- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:** corrispondente alla comunicazione di fine lavori e richiesta saldo, sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma del Soggetto Beneficiario - o, se presente, del Procuratore – ed eventuale/i Titolare/i Effettivo/i. La Dichiarazione viene generata automaticamente dal Portale sulla base dei dati inseriti dal richiedente;
- **Documento di identità in corso di validità del Soggetto Beneficiario/Legale Rappresentante - o, se presente, del Procuratore - ed eventuale/i Titolare/i Effettivo/i;**
- **Dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori/Tecnico abilitato:** corrispondente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, completa di data, timbro e firma del Direttore dei lavori o, comunque di un Tecnico abilitato anche se diverso dal Direttore dei lavori, attestante tra l'altro, la realizzazione dell'impianto a Regola d'Arte e il rispetto delle norme tecniche di settore. La Dichiarazione viene generata automaticamente dal Portale Agrisolare sulla base dei dati inseriti dal richiedente;
- **Documento d'identità in corso di validità del Direttore dei lavori/Tecnico abilitato:** corrispondente al firmatario della relativa “Dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori/Tecnico abilitato”;
- **Dichiarazione/comunicazione di fine lavori:** corrispondente alla comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti, ove prevista dall'iter autorizzativo dell'intervento, riportante il timbro di ricezione dell'autorità competente e/o inclusiva del cedolino di ricevuta della raccomandata/ricevuta della consegna della PEC e/o dell'evidenza di avvenuta ricezione da parte dell'autorità competente. Nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione agli Enti Competenti, la comunicazione di fine lavori corrisponde a una dichiarazione sostitutiva in atto notorio da parte del Soggetto Beneficiario nella quale sia indicata la data di fine lavori, così come definita al precedente paragrafo 8.2;
- **Documentazione attestante la fine dei lavori:** comprende il verbale di attivazione della connessione redatto dal Gestore di Rete ai sensi di quanto disposto dal TICA (art. 10.10bis per connessione in BT e MT), il verbale di installazione/intervento sui contatori dell'energia prodotta e immessa in rete e l'attestato Gaudi;
- **Dossier fotografico dell'impianto:** comprendente almeno 10 fotografie post operam relative a tutti i componenti principali dell'impianto realizzato, volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto fino al punto di connessione identificato dal contatore di scambio con la rete elettrica. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari che del quadro di insieme in cui si inserisce l'impianto. Il dossier deve inoltre contenere almeno 5 fotografie dell'immobile su cui è installato l'impianto;
- **Fotografie delle targhe del modulo fotovoltaico** (una per ciascuna tipologia di modulo): per ogni tipologia differente di modulo fotovoltaico installato (caratterizzato da marca, modello e potenza), una fotografia della targhetta apposta sul retro del modulo stesso recante i dati tecnici del medesimo, cd. “dati di targa”. Si precisa che non è necessaria la fotografia della targa di tutti i moduli installati (ad esempio, in caso di impianto con 60 moduli suddivisi in 2 differenti tipologie utilizzate è sufficiente la trasmissione delle sole 2 fotografie delle 2 targhette differenti apposte sul retro);

- **Schede tecniche del/i modulo/i fotovoltaico/i:** corrispondente alla scheda rilasciata dal fabbricante del/dei modulo/i utilizzato/i per la realizzazione dell'impianto, recante le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura. Si precisa che non è necessario trasmettere i manuali d'uso e installazione dei moduli installati, ma unicamente la scheda tecnica (il documento è solitamente costituito da una o due pagine riportanti, come sopra indicato, le sole principali caratteristiche tecniche);
- **Schema elettrico unifilare as-built**, che deve riportare:
 - esplicito riferimento alla versione "as-built" (o anche "come costruito");
 - una data coerente con la data di entrata in esercizio;
 - il timbro e la firma del Tecnico abilitato che lo ha redatto;
 - numero delle stringhe e dei moduli fotovoltaici installati per stringa (se applicabile);
 - la potenza nominale dell'impianto;
 - il numero di inverter e la modalità di collegamento delle relative uscite;
 - l'ubicazione dei contatori, dell'energia prodotta e immessa in rete;
 - punto di connessione (detto anche punto di consegna), generalmente coincidente con il contatore dell'energia immessa in rete (anche detto "di scambio");
 - l'ubicazione degli eventuali sistemi di accumulo presenti (o di eventuali gruppi elettrogeni e/o di continuità), comprensivi dei relativi contatori dedicati, ove installati;
 - indicazione degli eventuali punti di derivazione dei carichi (utenze elettriche);
 - l'ubicazione della/e colonnina/e di ricarica eventualmente installata/e e numero identificativo della/e stessa/e;
- **Elenco dei numeri di serie dei moduli e dei convertitori (inverter):** corrispondente all'elenco completo, in formato CSV, dei moduli fotovoltaici e dei convertitori installati, recante l'indicazione di marca, modello e numero di serie del singolo componente;
- **Elaborati grafici di dettaglio as-built impianto fotovoltaico**, corrispondenti ai disegni planimetrici dell'impianto installato, che devono riportare:
 - esplicito riferimento alla versione "as-built" (o anche "come costruito");
 - una data coerente con la data di entrata in esercizio;
 - il timbro e la firma del Tecnico abilitato che li ha redatti;
 - prospetti e sezioni dell'impianto realizzato nel suo complesso, da cui si evinca la posizione, la disposizione e l'ingombro dei componenti, ivi inclusi gli edifici/fabbricati su cui è installato l'impianto, riportanti in particolare le quote/misure significative e le modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici;
 - le aree oggetto di interventi di riqualificazione energetica e/o bonifica amianto, afferenti al progetto ammesso;
- **Documentazione comprovante l'effettiva strumentalità dell'edificio all'attività agricola** utile ad attestare l'effettiva funzione del manufatto e la strumentalità dello stesso all'attività agricola. A titolo esemplificativo, una relazione firmata dal Soggetto Beneficiario nella quale siano descritte le attività svolte e, più in generale, l'utilizzo del fabbricato oggetto d'intervento ai fini dell'attività agricola dell'azienda;
- **Dossier fotografico comprovante l'installazione dei dispositivi di ricarica:** utile ad attestare l'avvenuta installazione, laddove presenti, della/e colonnina/e di ricarica di auto elettriche. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari (ad esempio numero identificativo del/i dispositivo/i, casa costruttrice, etc.), che del quadro di insieme in cui si inserisce/inseriscono il/i dispositivo/i;

- **Dossier fotografico comprovante l'installazione del sistema di accumulo:** utile ad attestare l'avvenuta installazione, laddove presente, del/i sistema/i di accumulo. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari (ad esempio numero identificativo del BES, delle batterie, casa costruttrice, etc.), che del quadro di insieme in cui si inserisce il sistema di accumulo installato;
- **Scheda tecnica dei dispositivi di ricarica per la mobilità elettrica:** corrispondente al documento rilasciato dal fabbricante dei dispositivi di ricarica per la mobilità elettrica, eventualmente installato/i presso l'impianto realizzato, riportante le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura;
- **Scheda tecnica del sistema di accumulo:** corrispondente al documento rilasciato dal fabbricante del/i sistemi di accumulo, eventualmente installato/i presso l'impianto realizzato, riportante le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura;
- **Dossier fotografico comprovante l'avvenuta effettuazione degli interventi complementari:** corrispondente all'insieme delle fotografie utili ad attestare l'avvenuta realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento amianto e/o isolamento del tetto e/o realizzazione del tetto ventilato, laddove previsti. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari costruttivi che dell'installazione nel suo complesso;
- **Formulario Rifiuti:** previsto per il trasporto dei rifiuti, relativo allo smaltimento dell'eternit e/o amianto, laddove presente nell'intervento realizzato, redatto in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e copia (ove previsto) del Piano dei lavori di rimozione inviato all'organo di vigilanza territorialmente competente;
- **Visura camerale del Soggetto Beneficiario,** presente nel Registro delle Imprese e aggiornata in fase di richiesta di erogazione del contributo concesso;
- **Dichiarazione DNSH:** corrispondente alla dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sul rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)", debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario, conformemente al modello scaricabile dal Portale;
- **Dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08:** redatta dall'installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto, ove prevista, avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere tutte le informazioni relative alle tipologie di materiali utilizzati, nonché al progetto dell'impianto realizzato (potenza dell'impianto fotovoltaico installata, eventuali sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica installati, l'elenco materiali utilizzati), con allegata la visura camerale della ditta installatrice;
- **Documentazione idonea a comprovare le spese sostenute:** corrispondente all'insieme delle fatture e dei giustificativi di pagamento, utili ad attestare le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo 8.6. A tal proposito, è possibile inserire tutta la documentazione utile ai fini del calcolo della spesa ammissibile negli appositi slot presenti. Nel caso di fatture con ritenuta di acconto o fatture emesse in imposta IVA in Reverse Charge, sarà necessario trasmettere anche le evidenze di versamento avvenuto (modelli F24, Registri Iva).

Si specifica che l'elenco della documentazione da inviare può essere modificato sulla base di atti di indirizzo del MASAF e di ulteriori Provvedimenti previsti dall'art. 1, comma 1, lett. s), del Decreto.

Risulta opportuno precisare che tutta la documentazione sopra elencata deve essere trasmessa in lingua italiana, qualora la documentazione da trasmettere sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, è necessario accompagnare la stessa da opportuna traduzione giurata in lingua italiana.

Si sottolinea, infine, che il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare gli originali della documentazione trasmessa in formato elettronico tramite il Portale Agrisolare per tutto il periodo di realizzazione dell'intervento, nonché nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo a saldo, ed esibire gli stessi in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE, così come previsto all'art. 12 del Decreto.

8.6 Indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute

Al fine di poter effettuare, contestualmente alla comunicazione di fine lavori e alla richiesta del contributo in conto capitale, una corretta rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari realizzati, si precisa che, fermo restando quanto previsto Decreto e specificato al paragrafo 4 del presente Regolamento in merito agli interventi finanziabili, alle spese ammissibili e ai costi non ammissibili, è necessario produrre copia delle **fatture attestanti il costo sostenuto** e la **ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate**.

Tutti i giustificativi di spesa, intestati al Soggetto Beneficiario che realizza gli interventi ammessi, sostenendone le spese, devono riportare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato.

In particolare, le fatture attestanti i costi sostenuti devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- riportare la Partita IVA del Soggetto beneficiario che effettua il pagamento;
- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo della Proposta ammessa al finanziamento;
- riportare il Codice identificativo rilasciato dal Portale Agrisolare (AGRSXXXXXX) e la dicitura *"Progetto da finanziare con fondi PNRR M2.C1.I4 – Facility Parco Agrisolare iniziativa Next Generation EU"*;
- riportare la denominazione sociale, la partita IVA e il c/c del Soggetto che emette la fattura;
- descrivere con chiarezza la tipologia d'intervento alla quale si riferiscono gli importi, con la caratterizzazione del costo sostenuto (a titolo esemplificativo: IVA, progettazione, posa in opera, costi di connessione) e/o i dati tecnici e quantitativi necessari per la corretta rendicontazione degli interventi e relative spese ammissibili (a titolo esemplificativo: potenza di picco dell'impianto fotovoltaico e/o marca, modello, potenza di picco dei moduli fotovoltaici installati, capacità nominale dei sistemi di accumulo installati, potenza complessiva dei dispositivi di ricarica).

La somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nell'apposita sezione del Portale.

Con riferimento ai giustificativi di pagamento effettuati (ricevute dei bonifici), la causale deve riportare:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice identificativo rilasciato dal Portale Agrisolare (AGRSXXXXXX);
- il riferimento al numero e alla data della fattura;
- se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la Partita IVA e il codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento.

Si precisa che, nei casi in cui le fatture e/o i giustificativi di spesa, risultino privi degli elementi di tracciabilità (codice CUP, codice AGRS, dicitura *“Progetto da finanziare con fondi PNRR M2.C1.I4 – Facility Parco Agrisolare iniziativa Next Generation EU”*), il Soggetto Beneficiario dovrà trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale attesti che la documentazione trasmessa è riferibile al progetto oggetto di finanziamento e associata al codice CUP, al Codice identificativo rilasciato dal Portale Agrisolare (AGRSXXXXXX), nonché alla misura *“PNRR M2.C1.I4 – Facility Parco Agrisolare iniziativa Next Generation EU”*

In caso di pagamento effettuato da un Soggetto diverso dal Soggetto Beneficiario, deve essere garantita la riconducibilità tra i soggetti e pertanto la causale deve riportare la dicitura: *“pagamento effettuato per conto di ... (nominativo e codice fiscale del Soggetto Beneficiario)”*.

Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l'emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico potranno essere indicati gli estremi dell'ordinativo (N. d'ordine). Dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia della fattura, insieme con la copia della ricevuta del bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell'ordinativo (N. d'ordine).

Tutti costi riferiti a fatture o giustificativi di spesa non conformi a quanto sopra specificato, non saranno ritenuti ammissibili.

Si ricorda che, come stabilito all'art. 6, comma 5 lettera k) del Decreto, non sono ammissibili pagamenti effettuati cumulativamente in contanti e in compensazione.

8.7 Tempistiche e modalità di pagamento

Come previsto dall'art. 10 del Decreto, l'erogazione del contributo riconosciuto avverrà, previo l'espletamento delle verifiche previste, entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa, dettagliata al paragrafo 8.5.

L'erogazione del contributo a saldo avverrà previa verifica del rispetto della condizione di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'erogazione del contributo sarà effettuata a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda tramite il Portale.

L'ammontare massimo del contributo è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere un'anticipazione fino al 30 per cento, nei limiti della disponibilità delle risorse e a fronte della presentazione, da parte del Soggetto Beneficiario, della richiesta di anticipazione di cui al paragrafo 7.2, completa di tutta la documentazione dettagliatamente indicata nei paragrafi 7.3 e 7.4.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e/o amministrativa, allegata dal Soggetto Beneficiario alla richiesta di erogazione del contributo, risulti carente o non conforme a quanto previsto dal Decreto

e dal presente Regolamento, il GSE provvederà a richiedere le integrazioni documentali, tramite le apposite sezioni del Portale, dettagliando le informazioni e/o i documenti integrativi necessari al fine del completamento dell'istruttoria.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere al GSE, tramite le apposite sezioni del Portale, le integrazioni documentali richieste entro un termine massimo di dieci giorni solari e consecutivi dalla richiesta di modifica.

Si sottolinea che, in tale ipotesi, il termine temporale di novanta giorni per l'erogazione del contributo riconosciuto si intende sospeso sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

L'erogazione del contributo riconosciuto avverrà previo effettivo accredito delle risorse finanziarie PNRR, conseguente alla valutazione effettuata e agli adempimenti da espletare a cura del MASAF e del Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

8.8 Adempimenti in materia di verifiche antimafia

In merito a tutti gli adempimenti in materia di verifiche antimafia relative alla fase di fine lavori e richiesta a saldo del contributo concesso, si rimanda al precedente paragrafo 7.5.

9 Controlli e Revoche

Come definito dal Decreto, il MASAF anche per il tramite del GSE, si riserva di effettuare controlli e ispezioni sui singoli interventi, in ogni fase prevista del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di accesso ai contributi riconosciuti, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dalla Proposta approvata, l'assenza di doppio finanziamento e il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi realizzati per almeno i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo.

In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Decreto, è prevista la revoca totale o parziale del contributo concesso ai Soggetti Beneficiari nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto Beneficiario e non sanabili;
- b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;
- c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
- d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali indicati dal Decreto;
- e) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo*";
- f) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai Soggetti Beneficiari;
- g) esito negativo dei controlli;
- h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dall'Atto di concessione del finanziamento;
- i) ulteriori casi previsti nei Provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t) del Decreto.

In caso di revoca totale, il Soggetto Beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire tutti gli importi erogati, ivi compresa l'eventuale anticipazione di cui al paragrafo 7.2.

Allegato 1: Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto Facility Parco Agrisolare valgono le definizioni dell'art. 1, comma 1 del Decreto , nel seguito riportate:

- a) **Autoconsumo:** qualora un'azienda agricola realizzi l'investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale;
- b) **Autoconsumo condiviso:** qualora più aziende agricole, costituite in forma aggregata, realizzino l'investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i soggetti beneficiari. Le aziende agricole che costituiscono l'aggregato devono ricadere tutte nella medesima Tabella di cui all'allegato A al presente Decreto;
- c) **Componente:** elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- d) **DNSH:** principio "Do No Significant Harm", sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;
- e) **Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia:** fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- f) **Frode:** comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
 - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- g) **Frode Sospetta:** irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- h) **GBER:** regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

- i) GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
- j) Impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) N. 702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;
- k) Intervento: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.2, oggetto del presente decreto, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- l) Milestone (lett. "pietra miliare"): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- m) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- n) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;
- o) Orientamenti: Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- p) Piattaforma informatica: piattaforma telematica allestita ad hoc per la raccolta delle domande di partecipazione;
- q) PNRR (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
- r) Proposta (anche richiesta, domanda): iniziativa presentata dal Soggetto Beneficiario avente ad oggetto la realizzazione di un intervento principale (l'installazione di pannelli fotovoltaici) e, unitamente a tale attività, l'eventuale realizzazione di uno o più interventi di riqualificazione delle strutture oggetto di intervento finalizzate al conseguimento di un maggior livello di efficientamento energetico attraverso la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente, sostituito con più efficienti e sicuri sistemi di isolamento e/o il miglioramento della coibentazione e dell'areazione delle coperture oggetto di intervento ciò in quanto connesse al conseguimento di una maggiore efficienza energetica. L'iniziativa potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del presente decreto, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso;
- s) Provvedimenti: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero in attuazione del presente Decreto o, sulla base dell'atto di regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal Soggetto Gestore;
- t) RPD: responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 37 del GDPR;
- u) RUP: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- v) Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

- w) Settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli di cui ai punti (35)2, (35)10, (35)11 degli Orientamenti;
- x) Soggetto Beneficiario: l'impresa del settore agricolo e agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all'art. 4 del presente Decreto, che realizza gli interventi di cui al presente decreto, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo;
- y) Soggetto attuatore: Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., cui è affidata la gestione della misura mediante atto che ne regola i rapporti con il Ministero;
- z) Target: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la richiesta di ammissione al contributo

Codice richiesta:
Codice DSAN:.....

Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale previsto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 4 "Facility Parco Agrisolare"

Dati identificativi della procedura:

Anno 2026

Codice: AGRS_2026_4

(ai sensi del D.M. n.681806 del 17 dicembre 2025 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale AGRISOLARE), secondo le indicazioni riportate nel Regolamento Operativo "Facility Parco Agrisolare" (nel seguito, Regolamento) e nel Decreto Ministeriale del n.681806 del 17 dicembre 2025 e s.m.i. recante "Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 4 "Facility Parco Agrisolare" (nel seguito, Decreto).

Per le persone fisiche / Ditte Individuali:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., residente a, in via, Comune di
....., codice fiscale, partita IVA, nome ditta
....., nella qualità di Soggetto Beneficiario

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., legale rappresentante/procuratore del/della con sede in
....., codice fiscale, Partita IVA, nella qualità di Soggetto Beneficiario

RICHIEDE

per l'intervento/gli interventi i cui dati sono specificati nel seguito, di accedere ai benefici previsti per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 4 "Facility Parco Agrisolare" di cui Decreto,

E DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del richiamato decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445 del 2000):

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nel Regolamento e nei Provvedimenti di cui all'art. 1, comma s) del decreto n. 211444 del 19 aprile 2023;
- che il Soggetto Beneficiario del contributo è una persona fisica/una persona giuridica;
- di ricadere nella seguente categoria di soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 211444 del 19 aprile 2023 e dell'art. 2 del Decreto: Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; imprese agroindustriali; cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; i soggetti di cui ai precedenti alinea costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.), reti di impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER);
- di non ricadere tra i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA. Nel caso di soccidario il volume d'affari non è inferiore ad euro 7.000,00 e che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000,00 nell'anno precedente la richiesta;
- che il codice ATECO prevalente, connesso all'impresa, è il seguente:.....
- di rientrare nella seguente categoria di impresa: aziende agricole attive nella produzione primaria di cui alla Tabella 1A del decreto n. 211444 del 19 aprile 2023; aziende attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui alla Tabella 2A del decreto n. 211444 del 19 aprile 2023; imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli di cui alla Tabella 3A del decreto n. 211444 del 19 aprile 2023; aziende agricole attive nella produzione primaria senza il vincolo di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto di cui alla Tabella 4A del decreto n. 211444 del 19 aprile 2023;
- di rientrare nella categoria di piccole o micro impresa; media impresa; grande impresa;
- di allegare la documentazione utile alla descrizione dello scenario controfattuale e che tale scenario è credibile in quanto autentico e conferma che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto;
- che trattasi di investimento effettuato nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- che l'intervento non prevede attività su strutture e manufatti connessi a:
 - i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

- iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
- di essere regolarmente costituito e iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
 - di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - di non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
 - di non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
 - di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER;
 - che non ricorrono cause ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - di essere iscritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui alla Legge 11 agosto 2014, n.116 e ss.mm.ii;
 - che l'impianto fotovoltaico sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione ovvero mai utilizzati in altri impianti;
 - l'impianto fotovoltaico rispetta i criteri di selezione relativi all'origine dei prodotti finali e dei componenti principali; i moduli fotovoltaici impiegati dovranno essere iscritti al Registro dei Moduli FTV di ENEA e ricadere nella Categoria B o C;
 - l'impianto fotovoltaico rispetta i criteri di selezione relativi all'origine dei prodotti finali e dei componenti principali; i moduli fotovoltaici impiegati dovranno essere iscritti al Registro dei Moduli FTV di ENEA e ricadere nella Categoria A;
 - che l'impianto fotovoltaico verrà installato su una superficie (copertura) priva di eternit/amianto;
 - che gli interventi saranno conformi alle schede n. 2 e n. 12 allegate alla Circolare MEF-RGS n. 22/2024 del 14 maggio 2024;
 - che, in linea con quanto previsto al paragrafo 8.4 del Regolamento, i pannelli fotovoltaici installati rispetteranno le disposizioni CEI, o in generale, le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione, e risultano dotati della Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs;
 - che, con riferimento ai moduli fotovoltaici da installare, saranno rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE;
 - che l'impianto verrà realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, disponendo, ove applicabile, di tutta la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- di non incorrere, con riferimento all'intervento, nel divieto di cumulo degli aiuti di cui all'art. 5 del Decreto
- che l'intervento non è finanziato da altri fondi nazionali, regionali o altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione dell'intervento prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione dell'intervento è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- che la realizzazione dell'intervento prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- che gli interventi complementari realizzati non hanno comportato un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, risultando conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantendo il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente" di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché misure volte a garantire l'assenza del cd doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali *milestone* e *target* associati;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento "**Facility Parco Agrisolare**" e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- che saranno realizzati, congiuntamente all'impianto fotovoltaico, i seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
 - a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dal tetto;
 - b) realizzazione dell'isolamento termico del tetto;
 - c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria);
- che l'impianto oggetto della presente richiesta sarà ubicato nel Comune di ..., (...), in ..., n. ..., Località ...val;
- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, sono:

ID	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria catastale	Latitudine	Longitudine
1						
...						
n						

- che la categoria dell'intervento sarà
- che la potenza dell'impianto, definita come somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25, sarà pari a kW;

- che il codice CENSIMP dell'impianto esistente di cui il presente costituirà una nuova sezione è: ..., ...;
- che il consumo annuo di energia elettrica dell'azienda, ivi compresa quella relativa alle utenze domestiche, è pari a kWh/anno;
- che il fabbisogno di energia elettrica equivalente ai consumi annui di energia termica, utilizzando il metodo di calcolo definito nel Regolamento Operativo, è pari a (kWh/anno);
- che la producibilità annua attesa dell'impianto fotovoltaico sarà: kWh;
- che l'impianto sarà dotato di un sistema di accumulo e che lo stesso avrà una capacità di kWh;
- che l'impianto non sarà dotato di un sistema di accumulo;
- che l'impianto sarà dotato di una colonnina/punto di ricarica per la mobilità sostenibile e che la stessa avrà una capacità di kWh;
- che l'impianto non sarà dotato di una colonnina/punto di ricarica per la mobilità sostenibile;
- che l'intervento comporterà la rimozione e lo smaltimento di mq di amianto/eternit;
- che l'intervento prevedrà la realizzazione dell'isolamento termico/coibentazione del tetto per una superficie di mq;
- che l'intervento prevedrà la realizzazione di un sistema di aerazione (intercapedine d'aria) del tetto per una superficie di mq;
- che gli importi di spesa preventivati e ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto sono riassunte nella tabella seguente:

Voci di Spesa	Spesa preventivata	Spesa ammissibile	Tag PNRR correlato
Installazione impianto fotovoltaico	 €	 €	029 energia rinnovabile solare
Installazione sistema di accumulo	 €	 €	029 energia rinnovabile solare
Installazione colonnina di ricarica	 €	 €	029 energia rinnovabile solare
Interventi di riqualificazione energetica	 €	 €	024 efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno
IVA (ove rappresenti un costo per l'Operatore)	 €	 €	
Totale	€	 €	

- che, sulla base dei dati dichiarati, l'intensità del contributo massimo spettante è pari al% della spesa ammissibile;
- di voler richiedere una intensità del contributo pari al% della spesa ammissibile;
- che il progetto di cui alla presente richiesta risulta ammesso ai benefici previsti dagli Avvisi del 23 agosto 2022, 21 luglio 2023 e del 19 agosto 2024 e che non è stata presentata rinuncia in data antecedente alla pubblicazione dell'Avviso di cui all'art.3 comma 4 del Decreto. In particolare, la precedente iniziativa è indetificata dal codice richiesta. In particolare la precedente iniziativa è indetificata dal codice richiesta :.....;
- che i titolari effettivi dell'impresa/società che richiede il contributo sono:

ID	Nominativo	Codice fiscale	Codice fiscale	Quota di titolarità effettiva	Rapporto infragruppo con il Soggetto Beneficiario

1					
...					
n					

- che, allo stato attuale, il richiedente e il titolare effettivo, come identificato al punto precedente, non hanno conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui alla normativa vigente, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il GSE, in relazione alla richiesta del contributo in questione. Contestualmente, si impegnano a dare immediata comunicazione al GSE qualora insorgano / abbiano conoscenza situazioni di conflitto di interesse;
- di essere consapevole che, qualora per il medesimo intervento sia già stata presentata una richiesta di ammissione al beneficio e non sia intervenuta rinuncia alla stessa, la presente istanza sarà considerata quale rinuncia alla precedente richiesta;
- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione generata dal Portale costituiscono causa di esclusione dell'intervento dalla assegnazione del beneficio;
- che l'indirizzo PEC/AR al quale il GSE S.p.A. invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a valutare la richiesta;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul portale e sia completa in ogni sua parte;
- di essere stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei dati personali per i fini più specificatamente indicati nella seguente informativa privacy sulla protezione dei dati resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)..

E SI IMPEGNA

- ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti nei Provvedimenti richiamati nel Decreto e nelle procedure adottate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dal GSE e di consentirne il monitoraggio;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti nei Provvedimenti richiamati nel Decreto e nelle procedure adottate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dal GSE;
- a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea e del MASAF;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

- a produrre e trasmettere attraverso il sistema informatico indicato dal GSE nell'ambito delle procedure adottate in attuazione del Decreto la documentazione probatoria pertinente al fine di assicurare la conservazione della documentazione progettuale ai fini della completa tracciabilità delle operazioni;
- a fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del GSE;
- a garantire la disponibilità e la trasmissione dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;
- a garantire che il GSE riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione responsabile/Soggetto Attuatore sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile/Soggetto Attuatore in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;
- a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura del bando, di impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale Agrisolare), la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure Applicative;

Si allega alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista dal Regolamento, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato.

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore _____

Firma del/dei Titolare/i effettivo/i

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati al presente trattamento sulle modalità di raccolta e gestione dei dati personali, trasmessi con tale richiesta di ammissione, tramite il portale "Agrisolare" presente sul sito istituzionale del GSE, e altresì nell'ambito di successive comunicazioni e atti afferenti al procedimento, al fine di ottenere il contributo in conto capitale previsto per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, relativamente alla realizzazione del progetto "Parco Agrisolare" previsto dal decreto ministeriale 17 dicembre 2025, nell'ambito e nel rispetto delle iniziative finanziate nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato *pro-tempore*. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it Pec: rpd@pec.gse.it.

Il GSE, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti beneficiari per il tramite del portale “Agrisolare” istituito sul sito dello stesso GSE, al fine di ottenere il contributo in conto capitale previsto per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, oltre che per assolvere ai correlati obblighi di legge, contabili e fiscali.

I Soggetti beneficiari di tale contributo sono:

- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali ;
- cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

- Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel decreto ministeriale 17 dicembre 2025 e s.m.i.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par.2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, dati relativi a garanzie fideiussorie ecc.);
- dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito “*Do no significant Harm*” (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del GSE, sita in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il GSE potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

GSE potrà altresì adottare, previa sperimentazione, strumenti di IA secondo un approccio ispirato al principio di privacy by design e by default (art. 25 GDPR), con finalità di supporto operativo all'esame di uno o più documenti relativi al processo in esame, di miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio, di facilitazione dell'analisi dei dati e ottimizzazione dei flussi informativi in linea con l'IA ACT e con l'art. 14 della legge n. 132/2025, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e tutela dei diritti degli interessati. L'utilizzo di tali strumenti sarà sempre sottoposto a controllo umano da parte di personale specificamente formato anche nella definizione dei prompts. Inoltre, è garantita l'adozione di specifiche misure di valutazione di eventuali rischi associati a detto utilizzo in conformità alle previsioni di cui all'art. 35 del GDPR, affinché gli strumenti IA, siano conformi alla normativa di settore fin dalla fase di progettazione e i dati personali siano adeguatamente tutelati. L'esito finale del procedimento non è mai esclusivamente affidato agli strumenti di IA.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc).

Si precisa, inoltre, che non è escluso il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE da parte dei Responsabili esterni del trattamento nei confronti dei quali è in ogni caso richiesto dal GSE il rispetto delle norme del GDPR che impongono la valutazione di adeguatezza delle legislazioni dei Paesi al di fuori del territorio dell'Unione, in tema di tutela dei dati, alle vigenti norme europee.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto attuatore e Titolare del trattamento, è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

Il MASAF, in qualità di Amministrazione centrale e responsabile del progetto Parco Agrisolare, deve invece assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l'avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGis, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par.2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti Beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica rpd@gse.it o rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti Beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore _____

Firma del/dei Titolare/i effettivo/i

Allegato 2A: Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la richiesta di ammissione al contributo nel caso di Soggetti costituiti in forma Aggregata

Codice richiesta:
Codice DSAN:.....

Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale previsto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 4 "Facility Parco Agrisolare"

Dati identificativi della procedura:

Anno 2026

Codice: AGRS_2026_4

(ai sensi del D.M. n.681806 del 17 dicembre 2025 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale AGRISOLARE), secondo le indicazioni riportate nel Regolamento Operativo "Facility Parco Agrisolare" (nel seguito, Regolamento) e nel Decreto Ministeriale del n.681806 del 17 dicembre 2025 e s.m.i. recante "Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 4 "Facility Parco Agrisolare" (nel seguito, Decreto).

Per le persone fisiche / Ditte Individuali:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., residente a, in via, Comune di
....., codice fiscale, partita IVA, nome ditta
....., nella qualità di Soggetto Beneficiario, dell'aggregazione di impianti (nel seguito,
anche Produttore),

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., legale rappresentante/procuratore del/della con sede in
....., codice fiscale, Partita IVA, nella qualità di Soggetto
Beneficiario, dell'aggregazione di impianti (nel seguito, anche Produttore)

RICHIEDE

di accedere ai benefici previsti per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 4 "Facility Parco Agrisolare" di cui al Decreto, per l'aggregazione costituita da uno o più soggetti che condividono in via esclusiva i propri consumi energetici e/o fabbisogni energetici (nel seguito, Consumatore), i cui dati sono specificati nel seguito,

C.Fiscale	P.IVA	ATECO	Soggetto Consumatore

E DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del richiamato decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445 del 2000):

- di aver ricevuto apposito mandato dai Soggetti Consumatori di cui alla precedente tabella a presentare la richiesta per l'accesso ai benefici previsti dal Decreto;
- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nel Regolamento e nei Provvedimenti di cui all'art. 1, comma s) del decreto n. 211444 del 19 aprile 2023;
- che il Soggetto Beneficiario del contributo è una persona fisica/una persona giuridica;
- di essere consapevole che tutti i Soggetti Consumatori, devono, pena l'esclusione dell'intero aggregato, possedere tutti i requisiti generali previsti per i singoli impianti e far parte dello stesso gruppo di codice ATECO: Tabella 1A,;
- che tutti i Soggetti Consumatori hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per la propria quota di autoconsumo condiviso, di appartenere al gruppo (Tabella 1A) indicato dal sottoscritto Produttore;
- di essere consapevole che, pena l'esclusione dell'intera Aggregazione, possono costituirsi in forma aggregata esclusivamente i Soggetti il cui fabbisogno energetico e/o consumo energetico non sia stato utilizzato a supporto di un'altra iniziativa annoverata nel Decreto prot. n. 211444 del 19 aprile 2023;
- di ricadere nella seguente categoria di soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 211444 del 19 aprile 2023 e dell'art. 2 del Decreto: Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; imprese agroindustriali; cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; i soggetti di cui ai precedenti alinea costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.), reti di impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER);
- di non ricadere tra i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA. Nel caso di soccidario il volume d'affari non è inferiore ad euro 7.000,00 e che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000,00 nell'anno precedente la richiesta;

- che il codice ATECO prevalente, connesso all'impresa, è il seguente:.....
- che il codice ATECO prevalente, connesso all'iniziativa costituita dai Soggetti Consumatori di cui sopra, è il seguente:.....
- di rientrare, in seguito alla costituzione in forma aggregata dei Soggetti Consumatori, nella seguente categoria di impresa: aziende agricole attive nella produzione primaria di cui alla Tabella 1A del decreto n. 211444 del 19 aprile 2023;
- di rientrare nella categoria di piccole o micro impresa; media impresa; grande impresa;
- di allegare la documentazione utile alla descrizione dello scenario controfattuale e che tale scenario è credibile in quanto autentico e conferma che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto;
- che trattasi di investimento effettuato nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- che l'intervento non prevede attività su strutture e manufatti connessi a:
 - v. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - vi. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - vii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - viii. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
- di essere regolarmente costituito e iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- di non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- di non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
- di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER;
- che non ricorrono cause ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- di essere iscritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui alla Legge 11 agosto 2014, n.116 e ss.mm.ii;
- che l'impianto fotovoltaico sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione ovvero mai utilizzati in altri impianti;

- l'impianto fotovoltaico rispetta i criteri di selezione relativi all'origine dei prodotti finali e dei componenti principali; i moduli fotovoltaici impiegati dovranno essere iscritti al Registro dei Moduli FTV di ENEA e ricadere nella Categoria B o C;
- l'impianto fotovoltaico rispetta i criteri di selezione relativi all'origine dei prodotti finali e dei componenti principali; i moduli fotovoltaici impiegati dovranno essere iscritti al Registro dei Moduli FTV di ENEA e ricadere nella Categoria A;
- che l'impianto fotovoltaico verrà installato su una superficie (copertura) priva di eternit/amianto;
- che gli interventi saranno conformi alle schede n. 2 e n. 12 allegate alla Circolare MEF-RGS n. 22/2024 del 14 maggio 2024;
- che, in linea con quanto previsto al paragrafo 8.4 del Regolamento, i pannelli fotovoltaici installati rispetteranno le disposizioni CEI, o in generale, le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione, e risultano dotati della Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs;
- che, con riferimento ai moduli fotovoltaici da installare, saranno rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE;
- che l'impianto verrà realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, disponendo, ove applicabile, di tutta la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non incorrere, con riferimento all'intervento, nel divieto di cumulo degli aiuti di cui all'art. 5 del Decreto
- che l'intervento non è finanziato da altri fondi nazionali, regionali o altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione dell'intervento prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione dell'intervento è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- che la realizzazione dell'intervento prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- che gli interventi complementari realizzati non hanno comportato un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, risultando conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantendo il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente" di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché misure volte a garantire l'assenza del cd doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali *milestone* e *target* associati;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento "**Facility Parco Agrisolare**" e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

- che saranno realizzati, congiuntamente all'impianto fotovoltaico, i seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
 - d) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dal tetto;
 - e) realizzazione dell'isolamento termico del tetto;
 - f) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria);
- che l'impianto oggetto della presente richiesta sarà ubicato nel Comune di ..., (...), in ..., n. ..., Località ...val;
- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, sono:

ID	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria catastale	Latitudine	Longitudine
1						
...						
n						

- che la categoria dell'intervento sarà
- che la potenza dell'impianto, definita come somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25, sarà pari a kW;
- che il codice CENSIMP dell'impianto esistente di cui il presente costituirà una nuova sezione è: ..., ..;
- che il consumo annuo di energia elettrica dell'azienda, ivi compresa quella relativa alle utenze domestiche, è pari a kWh/anno;
- che il fabbisogno di energia elettrica equivalente ai consumi annui di energia termica, utilizzando il metodo di calcolo definito nel Regolamento Operativo, è pari a (kWh/anno);
- che il consumo annuo di energia elettrica dell'azienda, ivi compresa quella relativa alle utenze domestiche, somma dei contributi dei singoli Soggetti Consumatori come di seguito indicato, è pari a kWh/anno;

Consumo energia elettrica [kWh/anno]	POD	Soggetto Consumatore

- che il fabbisogno di energia elettrica equivalente ai consumi annui di energia termica, utilizzando il metodo di calcolo definito nel Regolamento Operativo, somma dei contributi dei singoli Soggetti Consumatori come di seguito indicato, è pari a (kWh/anno);

Consumo energia elettrica equivalente [kWh/anno]	Quantita' Vettore Energetico	Tipologia Vettore Energetico	Soggetto Consumatore

- che la producibilità annua attesa dell'impianto fotovoltaico sarà: kWh;
- che l'impianto sarà dotato di un sistema di accumulo e che lo stesso avrà una capacità di kWh;
- che l'impianto non sarà dotato di un sistema di accumulo;

- che l'impianto sarà dotato di una colonnina/punto di ricarica per la mobilità sostenibile e che la stessa avrà una capacità di kWh;
- che l'impianto non sarà dotato di una colonnina/punto di ricarica per la mobilità sostenibile;
- che l'intervento comporterà la rimozione e lo smaltimento di mq di amianto/eternit;
- che l'intervento prevedrà la realizzazione dell'isolamento termico/coibentazione del tetto per una superficie di mq;
- che l'intervento prevedrà la realizzazione di un sistema di aerazione (intercapedine d'aria) del tetto per una superficie di mq;
- che gli importi di spesa preventivati e ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto sono riassunte nella tabella seguente:

Voci di Spesa	Spesa preventivata	Spesa ammissibile	Tag PNRR correlato
Installazione impianto fotovoltaico	 €	 €	029 energia rinnovabile solare
Installazione sistema di accumulo	 €	 €	029 energia rinnovabile solare
Installazione colonnina di ricarica	 €	 €	029 energia rinnovabile solare
Interventi di riqualificazione energetica	 €	 €	024 efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno
IVA (ove rappresenti un costo per l'Operatore)	 €	 €	
Totale	€	 €	

- che, sulla base dei dati dichiarati, l'intensità del contributo massimo spettante è pari al% della spesa ammissibile;
- di voler richiedere una intensità del contributo pari al% della spesa ammissibile;
- che il progetto di cui alla presente richiesta risulta ammesso ai benefici previsti dagli Avvisi del 23 agosto 2022, 21 luglio 2023 e del 19 agosto 2024 e che non è stata presentata rinuncia in data antecedente alla pubblicazione dell'Avviso di cui all'art.3 comma 4 del Decreto. In particolare, la precedente iniziativa è indetificata dal codice richiesta. In particolare la precedente iniziativa è indetificata dal codice richiesta :.....;
- che i titolari effettivi dell'impresa/società che richiede il contributo sono:

ID	Nominativo	Codice fiscale	Codice fiscale	Quota di titolarità effettiva	Rapporto infragruppo con il Soggetto Beneficiario
1					
...					
n					

- che, allo stato attuale, il richiedente e il titolare effettivo, come identificato al punto precedente, non hanno conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui alla normativa vigente, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il GSE, in relazione alla richiesta del contributo in questione. Contestualmente, si impegnano a dare immediata comunicazione al GSE qualora insorgano / abbiano conoscenza situazioni di conflitto di interesse;

- di essere consapevole che, qualora per il medesimo intervento sia già stata presentata una richiesta di ammissione al beneficio e non sia intervenuta rinuncia alla stessa, la presente istanza sarà considerata quale rinuncia alla precedente richiesta;
- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione generata dal Portale costituiscono causa di esclusione dell'intervento dalla assegnazione del beneficio;
- che l'indirizzo PEC/AR al quale il GSE S.p.A. invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a valutare la richiesta;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul portale e sia completa in ogni sua parte;
- di essere stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei dati personali per i fini più specificatamente indicati nella seguente informativa privacy sulla protezione dei dati resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)..

E SI IMPEGNA

- ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti nei Provvedimenti richiamati nel Decreto e nelle procedure adottate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dal GSE e di consentirne il monitoraggio;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti nei Provvedimenti richiamati nel Decreto e nelle procedure adottate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dal GSE;
- a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea e del MASAF;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- a produrre e trasmettere attraverso il sistema informatico indicato dal GSE nell'ambito delle procedure adottate in attuazione del Decreto la documentazione probatoria pertinente al fine di assicurare la conservazione della documentazione progettuale ai fini della completa tracciabilità delle operazioni;
- a fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del GSE;
- a garantire la disponibilità e la trasmissione dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;

- a garantire che il GSE riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione responsabile/Soggetto Attuatore sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile/Soggetto Attuatore in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;
- a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura del bando, di impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale Agrisolare), la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure Applicative;

Si allega alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista dal Regolamento, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato.

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore _____

Firma del/dei Titolare/i effettivo/i

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati al presente trattamento sulle modalità di raccolta e gestione dei dati personali, trasmessi con tale richiesta di ammissione, tramite il portale "Agrisolare" presente sul sito istituzionale del GSE, e altresì nell'ambito di successive comunicazioni e atti afferenti al procedimento, al fine di ottenere il contributo in conto capitale previsto per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, relativamente alla realizzazione del progetto "Parco Agrisolare" previsto dal decreto ministeriale 17 dicembre 2025, nell'ambito e nel rispetto delle iniziative finanziate nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato *pro-tempore*. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpд@gse.it Pec: rpд@pec.gse.it.

Il GSE, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti beneficiari per il tramite del portale "Agrisolare" istituito sul sito dello stesso GSE, al fine di ottenere il contributo in conto capitale previsto per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, oltre che per assolvere ai correlati obblighi di legge, contabili e fiscali.

I Soggetti beneficiari di tale contributo sono:

- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali ;
- cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

- Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel decreto ministeriale 17 dicembre 2025 e s.m.i.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par.2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, dati relativi a garanzie fideiussorie ecc.);
- dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "*Do no significant Harm*" (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del GSE, sita in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il GSE potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

GSE potrà altresì adottare, previa sperimentazione, strumenti di IA secondo un approccio ispirato al principio di privacy by design e by default (art. 25 GDPR), con finalità di supporto operativo all'esame di uno o più documenti relativi al processo in esame, di miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio, di

facilitazione dell'analisi dei dati e ottimizzazione dei flussi informativi in linea con l'IA ACT e con l'art. 14 della legge n. 132/2025, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e tutela dei diritti degli interessati. L'utilizzo di tali strumenti sarà sempre sottoposto a controllo umano da parte di personale specificamente formato anche nella definizione dei prompts. Inoltre, è garantita l'adozione di specifiche misure di valutazione di eventuali rischi associati a detto utilizzo in conformità alle previsioni di cui all'art. 35 del GDPR, affinché gli strumenti IA, siano conformi alla normativa di settore fin dalla fase di progettazione e i dati personali siano adeguatamente tutelati. L'esito finale del procedimento non è mai esclusivamente affidato agli strumenti di IA.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc).

Si precisa, inoltre, che non è escluso il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE da parte dei Responsabili esterni del trattamento nei confronti dei quali è in ogni caso richiesto dal GSE il rispetto delle norme del GDPR che impongono la valutazione di adeguatezza delle legislazioni dei Paesi al di fuori del territorio dell'Unione, in tema di tutela dei dati, alle vigenti norme europee.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto attuatore e Titolare del trattamento, è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

Il MASAF, in qualità di Amministrazione centrale e responsabile del progetto Parco Agrisolare, deve invece assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l'avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGis, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par.2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti Beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- d) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- e) utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica rpd@gse.it o rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- f) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti Beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore _____

Firma del/dei Titolare/i effettivo/i

Allegato 2B: Dichiarazione per i Soggetti che si costituiscono in forma Aggregata

Codice richiesta: AGRS_3XXXXXXXXXX

Dichiarazione del Soggetto Consumatore facente parte del gruppo di consumatori che agiscono collettivamente ai fini dell'ottenimento del finanziamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 4 "Facility Parco Agrisolare"

Dati identificativi della procedura:

Anno 2026

Codice Bando: AGRS_2026_4

(ai sensi del D.M. n. 681806 del 17 dicembre 2025 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente dichiarazione, compilata e sottoscritta nelle parti di interesse, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale AGRISOLARE) secondo le indicazioni riportate nel Regolamento Operativo "Facility Parco Agrisolare" (nel seguito, Regolamento) e nel Decreto Ministeriale n.681806 del 17 dicembre 2025 e s.m.i. recante "Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 4 "Facility Parco Agrisolare" (nel seguito, Decreto), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche / Ditte Individuali:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., residente in via, Comune di
....., codice fiscale, partita IVA
....., nome ditta, nella qualità di Soggetto Consumatore
della richiesta identificata dal codice

Per le persone giuridiche:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., legale rappresentante/procuratore del/della con sede
in, codice fiscale, Partita IVA
....., nella qualità di Soggetto Consumatore della richiesta identificata dal codice
.....

In riferimento all'impianto fotovoltaico oggetto della richiesta codice AGRISOL.....

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del richiamato decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione dell'atto di decadenza (art. 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445 del 2000):

- di conferire, con il presente atto, mandato al Soggetto Produttore per il compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici prodromici alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al beneficio "Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 4 "Facility Parco Agrisolare";
- che il Soggetto Produttore è con C. Fiscale e P.IVA.....
- che il consumo annuo di energia elettrica dell'azienda, ivi compresa quella relativa alle utenze domestiche, è pari akWh/anno;

Codice POD	Energia Elettrica [kWh/anno]

- che il fabbisogno di energia elettrica equivalente ai consumi annui di energia termica, utilizzando il metodo di calcolo definito nel Regolamento Operativo, è pari a kWh/anno;

Tipologia Vettore Energetico	Quantita' Vettore Energetico	Energia Elettrica Equivalente [kWh/anno]

- che i suddetti consumi annui di energia elettrica ed energia termica, sono condivisi in via esclusiva nell'ambito della richiesta codice
- di essere regolarmente costituito e iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- di non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- di non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
- di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER;
- che non ricorrono cause ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- che i titolari effettivi dell'impresa/società, che partecipa alla aggregazione di aziende/imprese agricole in qualità di Soggetto Consumatore, sono:

ID	Nominativo	Codice fiscale	Partita IVA	Quota di titolarità effettiva	Rapporto infragruppo con il Soggetto Beneficiario
1					
2					
3					
4					
5					
6					

- che, allo stato attuale, il Soggetto Consumatore e il titolare effettivo, come identificato al punto precedente, non hanno conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui alla normativa vigente, con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il GSE, in relazione alla richiesta del contributo in questione. Contestualmente, si impegnano a dare immediata comunicazione al GSE qualora insorgano / abbiano conoscenza situazioni di conflitto di interesse;
- di essere stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei dati personali per i fini più specificatamente indicati nella seguente informativa sulla protezione dei dati resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Consumatore o del Rappresentante Legale/Procuratore _____

Firma del/dei Titolare/i effettivo/i

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende

informare i Soggetti interessati al presente trattamento sulle modalità di raccolta e gestione dei dati personali, trasmessi con tale dichiarazione.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato *pro-tempore*. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it Pec: rpd@pec.gse.it.

Il GSE, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi per il tramite del portale “Agrisolare” istituito sul sito dello stesso GSE, al fine di ottenere il contributo in conto capitale previsto per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, oltre che per assolvere ai correlati obblighi di legge, contabili e fiscali.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel decreto ministeriale D.M. 17 dicembre 2025 e s.m.i.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par.2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento può avere ad oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, dati relativi a garanzie fideiussorie ecc.);
- dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito “Do no significant Harm” (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del GSE, sita in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il GSE potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

GSE potrà altresì adottare, previa sperimentazione, strumenti di IA secondo un approccio ispirato al principio di privacy by design e by default (art. 25 GDPR), con finalità di supporto operativo all'esame di uno o più documenti relativi al processo in esame, di miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio, di facilitazione dell'analisi dei dati e ottimizzazione dei flussi informativi in linea con l'IA ACT e con l'art. 14 della legge n. 132/2025, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e tutela dei diritti degli interessati. L'utilizzo di tali strumenti sarà sempre sottoposto a controllo umano da parte di personale specificamente formato anche nella definizione dei prompts. Inoltre, è garantita l'adozione di specifiche misure di valutazione di eventuali rischi associati a detto utilizzo in conformità alle previsioni di cui all'art. 35 del GDPR, affinché gli strumenti IA, siano conformi alla normativa di settore fin dalla fase di progettazione e i dati personali siano adeguatamente tutelati. L'esito finale del procedimento non è mai esclusivamente affidato agli strumenti di IA.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc).

Si precisa, inoltre, che non è escluso il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE da parte dei Responsabili esterni del trattamento nei confronti dei quali è in ogni caso richiesto dal GSE il rispetto delle norme del GDPR che impongono la valutazione di adeguatezza delle legislazioni dei Paesi al di fuori del territorio dell'Unione, in tema di tutela dei dati, alle vigenti norme europee.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto attuatore e Titolare del trattamento, è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

Il MASAF, in qualità di Amministrazione centrale e responsabile del progetto Parco Agrisolare, deve invece assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l'avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGis, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par.2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti Beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati.

Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- g) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

- h) utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica rpd@gse.it o rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- i) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti Beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Consumatore o del Rappresentante Legale/Procuratore _____

Firma del/dei Titolare/i effettivo/i _____

Allegato 3: Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH

Codice richiesta: AGRS_3XXXXXXXXXXXX

:

Dichiarazione sul rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852

Missione 2, componente 1, investimento 4 "Facility Parco Agrisolare"

Dati identificativi della procedura:

Anno 2026

Codice: AGRS_2026_4

(ai sensi del D.M. n. 681806 del 17 dicembre 2025 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente dichiarazione, compilata e sottoscritta nelle parti di interesse, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale AGRISOLARE) secondo le indicazioni riportate nel Regolamento Operativo "Facility Parco Agrisolare" e nel "Bando pubblico per la presentazione delle richieste di ammissione al contributo in conto capitale previsto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 4 "Facility Parco Agrisolare"" (nel seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche / Ditte Individuali:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., residente a, in via, Comune di
....., codice fiscale, partita IVA, nome ditta
....., nella qualità di Soggetto Beneficiario della richiesta identificata dal codice
AGRISOL..... e codice CUP

Per le persone giuridiche:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., legale rappresentante/procuratore del/della con sede in
....., codice fiscale, Partita IVA, nella qualità di Soggetto Beneficiario
della richiesta identificata dal codice AGRISOL..... e codice CUP

In riferimento a uno o più dei seguenti interventi complementari da realizzare:



- ☐ rimozione e smaltimento dell'amianto
- ☐ realizzazione dell'isolamento termico dei tetti
- ☐ realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria)

DICHIARA

consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del richiamato decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445 del 2000):

- che gli interventi complementari da realizzare non comporteranno un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, risultando conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantendo il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente" di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852;
- nel caso di realizzazione di un intervento di isolamento termico dei tetti e/o di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria), di essere in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, dell'attestato di prestazione energetica (APE) dell'edificio oggetto di intervento⁵, ante operam;
- che gli interventi complementari verranno realizzati nell'ottica di prevenire e ridurre l'inquinamento, adottando una corretta gestione ambientale dei materiali rimossi, dei nuovi materiali impiegati, nonché delle modalità di svolgimento delle lavorazioni. In particolare:
 - ✓ nel caso di realizzazione di un intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto presente, verrà svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA), nonché la caratterizzazione dei rifiuti pericolosi prodotti;
 - ✓ verranno impiegati materiali a basso impatto ambientale, parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile, in accordo con quanto previsto dal regolamento REACH;
 - ✓ verrà redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative vigenti, individuando e valutando gli impatti ambientali significativi connessi con le lavorazioni di cantiere, nonché definendo e adottando tutte le misure di mitigazione e le procedure operative necessarie al contenimento dei suddetti impatti;
 - ✓ verrà redatto il piano di gestione rifiuti, ove previsto dalle normative vigenti, prevedendo il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita - specificati nelle schede tecniche dei materiali utilizzati - e la redazione di una relazione finale dei rifiuti prodotti dalla quale emerga la destinazione di una quota parte - corrispondente almeno al 70% in peso - ad operazioni di riutilizzo, recupero o riciclaggio;
- laddove per la realizzazione degli interventi complementari verrà utilizzato il legno, verrà svolto, anche per il tramite di un professionista incaricato, una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine, certificazione della provenienza da recupero/riutilizzo).

⁵ Per gli edifici esclusi dall'obbligo di presentazione dell'attestato di prestazione energetica ovvero per edifici per i quali non è possibile identificare un volume chiuso e definito che permetta di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno dell'edificio, è necessario disporre di una relazione tecnica firmata e asseverata del professionista abilitato contenente tutte le indicazioni e motivazioni alla base delle scelte progettuali adottate rispetto al grado di coibentazione previsto e/o al sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (supportate ad esempio, da stratigrafie ante e post operam) in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore _____

Allegato 4: Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui all'articolo 10, comma 3, del D.M. 19 aprile 2023 (di seguito lo "Schema")

Spett. le Gestore dei Servizi
Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

....., li .../.../.....

PREMESSO CHE

Il Soggetto Beneficiario, con sede legale/residenza in,

C.F....., P.I....., iscritto presso il Registro delle Imprese di (di seguito il "Richiedente") è risultato assegnatario del contributo, per un importo complessivo pari a euro, previsto dal D.M. 19 aprile 2023, previa partecipazione alle procedure amministrative di cui all'art. 7 del medesimo Decreto, per la realizzazione di un progetto che prevede l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività del Soggetto Beneficiario stesso (di seguito "l'Intervento"), anche identificato con Codice Richiesta

- L'art. 10, comma 3, del D.M. 19 aprile 2023, prevede che "l'ammontare massimo del contributo è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un'anticipazione fino al 30 per cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del Soggetto Beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione".
- Il valore della fideiussione, costituita in favore del GSE S.p.A. a garanzia degli importi anticipati, è pari all'importo che il Soggetto Beneficiario richiede a titolo di acconto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M. 19 aprile 2023.
- Il Soggetto Beneficiario ha chiesto l'anticipazione al GSE, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M. 19 aprile 2023, dell'importo pari a euro.....

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente, con sede legale in....., C.F., P.I., in persona dei suoi legali rappresentanti (di seguito il "Garante"), in qualità di Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia; rilascia la presente Garanzia incondizionata a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di (*il Richiedente*) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia ha durata annuale, automaticamente rinnovabile, di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE. Pertanto, ad ogni scadenza annuale, la Garanzia continua ad essere valida ed efficace per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, senza necessità di atti di proroga o di rinnovo espressi, salva la predetta comunicazione di svincolo da parte del GSE o la revoca del Garante, quest'ultima da esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza. In caso di tempestiva revoca del Garante, il Richiedente deve sostituire la presente Garanzia, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, con altra fideiussione conforme allo Schema (Allegato 4 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare). La mancata sostituzione, secondo le modalità e nei termini indicati, è causa di escussione della presente Garanzia, con conseguente scopo di cauzione dell'importo escusso. Qualora il preavviso di revoca del Garante non sia ricevuto dal GSE entro il sopra indicato termine di 90 (novanta) giorni, a prescindere dalla causa del ritardo e anche se esso sia riconducibile alla forza maggiore o al caso fortuito, la revoca si ha per non esercitata e la presente Garanzia è automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi;
2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Responsabile sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 e nel periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1;
3. il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo dovuto nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall'art. 1945 del codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro [.....,00 (...../00)];
4. in particolare, il Garante è tenuto a provvedere in modo immediato al pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma indicata in Euro nella richiesta di cui al precedente punto 3 e, comunque, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima e con valuta per il beneficiario lo stesso giorno dell'ordine di bonifico;
5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;
6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile;
7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia;
8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
9. ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario che per questo istituto bancario è di seguito indicato (.....);

10. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva – per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Il Garante

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: 1 (durata ed escussione), 2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 4 (termini di pagamento), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 10 (Foro competente).

Il Garante
